



WSE ITALY srl
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Version control				
Versione	Elaborata da	Approvata dal	In Vigore dal	Prossima rev.
1.0	Studio LCA	Cda	8/10/2015	
2.0	JS	Cda	29/03/2018	

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PARTE GENERALE	5
PARTE SPECIALE "A" :Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati ..	21
PARTE SPECIALE "B": I reati societari	33
PARTE SPECIALE "C": Abusi di mercato.....	40
PARTE SPECIALE "D" :Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	44
PARTE SPECIALE "E": Reati contro il patrimonio commessi mediante frode	56
PARTE SPECIALE "F": Criminalità informatica	61
PARTE SPECIALE "G": Delitti contro il diritto d'autore, l'industria ed il commercio	67
PARTE SPECIALE "H": Delitti contro l'attività giudiziaria	73
PARTE SPECIALE "I": Delitti di criminalità organizzata	75
PARTE SPECIALE "L": Reati ambientali	78
PARTE SPECIALE "M": Impiego di immigrati irregolari.....	86

DEFINIZIONI

Archivio 231: Diritti di proprietà : indica l'archivio istituito presso la sede di Milano, Viale Abruzzi, 94, che raccoglie tutta la documentazione relativa all'adozione e all'implementazione del Modello;

Attività indica: l'attività di organizzazione, gestione e offerta di corsi della lingua inglese;

Concessionari: indica i soggetti che hanno sottoscritto un contratto di concessione di licenza d'uso per l'utilizzo dei Marchi del Gruppo e forniscono l'Attività attraverso il sistema, i Materiali Didattici e i metodi di insegnamento del Gruppo. Costituisce categoria residuale in quanto la Società opera prevalentemente tramite centri gestiti direttamente (le Scuole) o tramite contratti di franchising (Franchisee);

Codice di Condotta indica il codice etico adottato dal Gruppo;

Codice della Privacy: indica Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46 / CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);

Decreto : indica il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e le sue successive modifiche ed integrazioni. Nel presente Modello, l'indicazione di un articolo di legge non riferita ad una specifica normativa deve intendersi come riferita al Decreto;

Destinatari : indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di WSE ITALY, inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, dipendenti, i collaboratori anche occasionali, Franchisee, nonché i partner commerciali, fornitori, componenti dell'Organismo di Vigilanza;

Diritti di Proprietà: indica il materiale didattico, i Marchi e i programmi informatici sviluppati dalla Società, il Know-how nonché i diritti di proprietà intellettuale che la Società vanta sul Materiale Didattico e sui Manuali predisposti per la gestione e l'organizzazione dei corsi presso i Franchisee e le Scuole;

Enti o Ente: ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;

Franchisee: indica l'impresa affiliata alla Società che, in virtù di appositi contratti di franchising, opera con il Sistema Wall Street English;

Gruppo: indica il gruppo societario che fa capo a Gamma Master China Limited, con sede in Hong Kong, N. identificativo 782545, sede legale, Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong;

I.a. indica la l. 22 aprile 1941 n. 633 in materia di Protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio;

Linee Guida indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 nella loro ultima versione pubblicata da Confindustria nel mese di marzo 2014;

Manuali indica tutti i materiali scritti contenenti tutte le istruzioni e le indicazioni necessarie per l'apertura e la gestione dei Franchisee, nonché per l'insegnamento, adottati dalla Società e concessi in licenza ai Franchisee;

Marchi indica i marchi di proprietà esclusiva di WSE Hong Kong Limited, società facente parte del Gruppo, e concessi in uso esclusivo per l'Italia alla Società;

Materiale Didattico indica il materiale specifico ed originale ideato dalla Società e concesso in uso ai Franchisee;

Modello indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;

Reati Presupposto indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;

Scuola o Scuole indica i centri linguistici di proprietà della Società aperti alla data di approvazione del Modello e i centri linguistici di proprietà della Società che verranno aperti successivamente alla data di approvazione del Modello;

Sede: indica la sede legale ed amministrativa della Società che si trova a Milano in Viale Abruzzi, 94;

Sistema Wall Street English indica il sistema ideato, sviluppato e di proprietà di WSE Hong Kong Limited, società del Gruppo, finalizzato alla creazione e alla gestione di Franchisee che utilizzano i Marchi, il Materiale Didattico e il sistema di insegnamento predisposti e sviluppati dalla Società;

Testo Unico indica il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, t.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e le sue successive modifiche;

TUF indica il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, c.d. Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;

WSE ITALY o la Società indica WSE Italy srl.

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" è entrato in vigore in Italia il 4 luglio 2001. La norma ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcune determinate tipologie di reati (i Reati Presupposto indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto) commessi, o anche solo tentati, da parte di soggetti specificamente individuati dall'art. 5 del Decreto stesso. Si tratta, in particolare di:

- soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzativa (i c.d. apicali, art. 5, comma 1, lett. a) o, in alternativa,
- soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i c.d. sottoposti art. 5, comma 1, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse. La sussistenza di un interesse o di un vantaggio per l'Ente, derivante dal reato, è infatti condizione stessa della responsabilità dell'Ente.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma 2) con conseguenze particolarmente significative:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità introdotta dal Decreto opera anche nel caso in cui uno o più Reati Presupposto siano stati commessi all'estero, se l'Ente ha sede principale in Italia e purché nei loro confronti non proceda già lo Stato in cui il reato è stato commesso (art. 4).

Si tratta di una forma di responsabilità che trae origine, nelle intenzioni stesse del legislatore, da "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile del reato commesso dal suo esponente (sia esso apicale o sottoposto), se ha omesso di dotarsi di un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior

rischio di commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto.

L'Ente invece non risponde se i suoi esponenti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Le modalità con cui l'Ente può andare esente della responsabilità prevista dal Decreto, dotandosi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno, sono indicati agli artt. 6 e 7:

- l'organo dirigente deve avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di un reato, un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto (art. 6, comma 1, lett. a). In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando il reato è stato commesso attraverso l'elusione fraudolenta del Modello e delle sue procedure (art. 6, comma I, lett. c);
- l'Ente deve inoltre avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, all'Organismo di Vigilanza, organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), e non deve esservi stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma I, lett. d).
- Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro (art. 6, comma 2):
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti. a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, seppur non obbligatoria per l'Ente, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

Il Giudice in sede penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2 Attività di WSE Italy s.r.l.

WSE ITALY è società facente parte del Gruppo Internazionale WSE, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società WSE Hong Kong Ltd, con sede in Hong Kong, controllata da CITIC Capital Holdings Ltd. e Baring Private Equity Asia Ltd.

WSE ITALY si occupa dell'organizzazione e della gestione di corsi per l'apprendimento della lingua inglese, che offre principalmente a privati e ad aziende nel territorio italiano.

La Società ha la propria sede legale a Milano, in Viale Abruzzi, 94.

Il capitale sociale di WSE ITALY è detenuto al 100% da Franchise Support & Services SL, società di diritto spagnolo, con sede a in Spagna, Carrer Tuset 20-24 5° 3°, 08006 Barcellona.

WSE ITALY è titolare del diritto esclusivo, nel territorio italiano, di uso del Sistema Wall Street

English, dei relativi Diritti di Proprietà, nonché dei Marchi ad essi collegati. In particolare, il Sistema Wall Street English è volto alla creazione e alla gestione di una rete costituita prevalentemente da Franchisee, e comprende tutte le specifiche metodologie di business e di management necessarie per la creazione e la gestione dei Franchisee, e per l'insegnamento della lingua inglese attraverso l'uso dello specifico sistema di insegnamento sviluppato e detenuto dal Gruppo. Attraverso appositi contratti di franchising, la Società concede all'affiliato il diritto di gestire il Franchisee utilizzando i Diritti di Proprietà.

Presso la sede di Milano, oltre a svolgersi l'attività di direzione ed amministrazione della Società, si trovano anche gli uffici che si occupano di telemarketing, nonché una delle scuole di proprietà della stessa WSE ITALY. La sede della Società è pertanto organizzata parte in uffici, e parte in centro linguistico.

La Società possiede e gestisce direttamente alcune Scuole nel territorio italiano, attualmente in numero di 11, che si trovano in particolare a Milano, in Corso Buenos Aires, n. 79, in Via Carducci n. 9 e Viale Sabotino n. 16, a Firenze in Via Belfiore n. 36, in Via Scipione Ammirato n. 65, a Genova in Via XX Settembre, n. 31, e a Roma in Via Pastrengo, n. 26-34, Piazzale L. Sturzo, n. 15, in Via delle Cave, n. 27 e in Via G. Cesare, n. 29, a Torino in Via XX Settembre, 8. È comunque intenzione della Società procedere, anche nel breve periodo, all'apertura di nuove Scuole di sua proprietà e quindi direttamente gestite ed organizzate da WSE ITALY.

La gran parte dell'Attività della Società viene svolta comunque attraverso la rete dei Franchisee, attualmente in numero di circa 61, dislocati su tutto il territorio nazionale, in virtù di appositi contratti di franchising. Costituisce parte integrante dell'Attività e del business della Società, comunque, la continua e costante apertura di nuovi Franchisee, con la conseguenza che il loro numero è necessariamente variabile. Non variano, invece, le modalità di apertura e di gestione dei Franchisee, che sono regolate dal contratto standard di franchising che la Società adotta.

Parte assolutamente circoscritta dell'Attività viene svolta anche attraverso i Concessionari, soggetti terzi e distinti dalla Società, che operano in virtù di appositi contratti di licenza d'uso dei Marchi e offrono corsi di insegnamento della lingua inglese secondo i metodi di insegnamento e con i Materiali Didattici del Gruppo, anche in virtù di contratti di fornitura di servizi che i Concessionari hanno sottoscritto con la Società. Si tratta comunque di una parte del tutto irrisoria dell'Attività, essendo il numero dei Concessionari circoscritto all'incirca a 8, alla data di approvazione del Modello.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha quindi, e tra l'altro, la finalità di:

- ribadire che qualsiasi forma di comportamento illecito è condannata da WSE ITALY in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa, nonché alle procedure già usuali proprio interno;
- permettere a WSE ITALY, grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Sono di conseguenza obiettivi del Modello, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di WSE ITALY in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di WSE ITALY di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio; il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali WSE ITALY ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

Il Gruppo cui WSE ITALY appartiene ha già da tempo adottato il Codice di Condotta, che è già stato a sua volta adottato ed efficacemente implementato dalla Società. Il Codice di Condotta rappresenta pertanto l'insieme delle linee guida generali di condotta seguite dalla Società, nonché il necessario punto di riferimento del Modello, con cui necessariamente si integra e di cui costituisce parte integrante. La Società, e il Gruppo di cui fa parte, hanno comunque sempre uniformato la propria attività d'impresa ad un insieme di principi e di regole di condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede.

Come noto, numerosi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato il novero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che ricomprende, alla data di approvazione del Modello, molteplici e variegate fattispecie:

- "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" (art. 24);
- "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" (art. 24-bis);
- "Delitti di criminalità organizzata" (art. 24-ter);
- "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" (art. 25);
- "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" (art. 25-bis);
- "Delitti contro l'industria e il commercio" (art. 25-bis1);
- "Reati societari" (art. 25-ter);
- "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 25-quater);
- "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 25-quater 1);
- "Delitti contro la personalità individuale" (art. 25-quinquies);

- "Abusi di mercato" (art. 25-sexies);
- "Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute o sicurezza sul lavoro" (art. 25-septies);
- "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" (art. 25-octies);
- "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art. 25-novies);
- "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies);
- "Reati ambientali" (art. 25-undecies);
- "Impiego di cittadini di paesi terzi in cui soggiorno è irregolare" (art. 25-duodecies)
- "Razzismo e xenofobia" (art. 25-terdecies).

Il complesso dei Reati Presupposto, sopra riportati nella loro mera elencazione normativa perché l'esame delle singole fattispecie è riservato alle Parti Speciali del Modello, è comunque destinato, per espressa intenzione del legislatore, ad ampliarsi costantemente, come ha dimostrato l'esperienza applicativa del Decreto.

Sarà pertanto cura del Consiglio di Amministrazione di WSE ITALY, anche su richiesta e segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, provvedere all'aggiornamento del Modello ogniqualvolta ciò si renda necessario in conseguenza di un'ulteriore estensione del numero dei Reati Presupposto.

2.3 Parte Generale

Secondo le indicazioni quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), il Modello deve rappresentare tre distinti passaggi, necessari al fine dell'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione e di controllo all'interno dell'Ente:

I) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi.

L'art. 6, comma 2, lett a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da WSE ITALY e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Evidentemente l'attività di analisi dei rischi non può ritenersi definitiva ed immutabile: eventuali mutamenti che possono riguardare tanto l'organizzazione aziendale della Società, quanto l'Attività della stessa e le modalità con cui viene svolta, unitamente alla costante estensione dell'ambito dei Reati Presupposto confermano la necessità di sottoporre la mappatura dei rischi ad una continua attività di controllo, di verifica e di revisione ove necessario, e quindi al suo costante aggiornamento.

WSE ITALY e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto congiuntamente, per quanto di rispettiva competenza, ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogniqualvolta ciò si renda necessario.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo.

Ai sensi dello stesso art. 6, comma 2, lett b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare tutte le necessarie verifiche ed indagini su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continuo esame e verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza, che è proprio costituito e nominato con tale finalità di controllo, e ha altresì il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione del/ 'Organismo di Vigilanza.

Terzo elemento imprescindibile del Modello - e del sistema preventivo e di controllo dallo stesso istituito e formalizzato - è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte dallo stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale, autonomo e indipendente. La Parte Generale è quindi dedicata all'esame delle modalità di attuazione ai tre passaggi sopra descritti (I, II, III).

2.4 Parti Speciali

Secondo l'orientamento più diffuso nella prassi applicativa del Decreto, e conformemente alle indicazioni delle Linee Guida, WSE ITALY ha preferito dedicare all'esame di ciascuna categoria di Reati Presupposto singole Parti Speciali del Modello, ove verranno descritte analiticamente: 1) le singole fattispecie di reato; 2) la mappatura dei rischi per la loro commissione all'interno della Società; 3) le aree aziendali ritenute particolarmente a rischio; 4) le regole di condotta; nonché 5) i protocolli e le procedure in uso all'interno della Società al fine di prevenire la loro commissione.

Considerata l'eterogeneità delle varie categorie di Reati Presupposto, WSE ITALY, pur adottando un principio generale di cautela e di massima prevenzione, ha deciso di predisporre singole Parti Speciali per le sole categorie di Reati Presupposto per i quali sussiste un rischio, anche minimo, di commissione. Sono state quindi volutamente tralasciate quelle fattispecie che, sulla base dell'analisi effettuate, non hanno alcun rapporto con l'Attività, e dove non si possono prevedere rischi di commissione nel contesto della struttura e dell'attività della Società.

Le singole Parti Speciali del Modello sono pertanto dedicate all'esame delle seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- Reati c.d. societari (Parte Speciale "B");
- Abusi di mercato (Parte Speciale "C");
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale "D");
- Riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

- illecita (Parte Speciale "E");
- Reati c.d. informatici (Parte Speciale "F");
- Delitti contro il diritto d'autore, l'industria e il commercio (Parte Speciale "G");
- Delitti contro l'attività giudiziaria (Parte Speciale "H");
- Delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale "I");
- Reati ambientali (Parte Speciale "L");
- Impiego di immigrati irregolari (Parte Speciale "M").

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, WSE ITALY ha quindi ritenuto di non ricomprendere nel Modello i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o quelli contro la personalità individuale né quelli di razzismo e xenofobia- per i quali comunque è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente - in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, rischi di commissione di reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società. Inoltre, la commissione di tali reati richiederebbe un comportamento, mezzi e/o opportunità così estranei all'attività della Società, che il Codice di Condotta di Gruppo, il presente Modello e le politiche generali della Società dovrebbero consentire alla Società di individuare il rischio prima della commissione del reato.

2.5 L'attuazione del Decreto da parte di WSE ITALY

Nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e lealtà che contra distinguono ed indirizzano l'operato della Società e del Gruppo cui la stessa appartiene, anche al fine di tutelare la reputazione e l'immagine dell'azienda, dei suoi soci, dei suoi amministratori e dei suoi dipendenti, WSE ITALY ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del Modello.

Il Modello ha l'ulteriore finalità di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza anche il loro operato e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati all'interno della Società.

Il Modello è stato predisposto da WSE ITALY avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, la prassi applicativa del Decreto, nonché le Linee Guida elaborate da Confindustria (nella versione aggiornata al mese di marzo 2014).

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di WSE ITALY con delibera del 30 marzo 2016 e successiva del 29 maggio 2018. Con quest'ultima delibera, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

2.6 Mappatura dei rischi

Sulla base delle indicazioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, WSE ITALY ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

WSE ITALY ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, WSE ITALY ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di

individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione delle aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.

Infine, WSE ITALY ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritte nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte da WSE ITALY al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.7 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di WSE ITALY, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i Franchisee, i Concessionari, i partner commerciali, i fornitori e i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di WSE ITALY è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è attribuito il compito specifico di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di verificare e segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità, o anche solo l'opportunità di un suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, selezionati tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, la Società ha ritenuto di individuare, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, tre dipendenti delle società che appartengono al medesimo Gruppo cui appartiene la Società. Si tratta dei soggetti che, dotati delle necessarie competenze e professionalità, unitamente ad una significativa esperienza in materia di policy aziendali e risorse umane, saranno in grado di fornire all'Organismo di Vigilanza il necessario bagaglio di conoscenza della realtà aziendale e del suo funzionamento. Un membro e presidente del comitato di controllo è il Chief Compliance Officer. È un avvocato ed ha conoscenza del mercato italiano. Un secondo membro è un funzionario nell'ambito Finance, che fornirà al comitato di controllo le competenze finanziarie necessarie per identificare i reati connessi alla finanza o connessi. Il terzo membro ha una conoscenza approfondita del business e sarà di un aiuto inestimabile nel garantire che il Consiglio di controllo collegato alle attività quotidiane della Società.

Resta espressamente stabilito che, con riferimento ai componenti interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di collaborazione con il Gruppo, è presupposto della loro partecipazione quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto, la cessazione, per qualsivoglia ragione o titolo, di tale rapporto di lavoro o di collaborazione determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo provveda alla nomina di un nuovo membro. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di WSE ITALY e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni.

I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, anche con sentenza non definitiva o mediante applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590, comma 3, c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o prevista da specifiche disposizioni di legge;
- l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con WSE ITALY.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

3.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di WSE ITALY.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di WSE ITALY, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione di WSE ITALY una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa WSE ITALY. In particolare la richiesta e l'erogazione del budget di spesa annuale in favore dell'Organismo di Vigilanza avverranno secondo le seguenti modalità:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
- il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà

sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da WSE ITALY non fanno parte del budget);

- tale importo sarà messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza su un conto corrente bancario intestato a WSE ITALY, con finna singola del presidente dell'Organismo di Vigilanza, che ne potrà disporre in via autonoma e senza alcun obbligo di autorizzazione preventiva;
- tale importo sarà prelevato dal conto corrente dell'Organismo di Vigilanza secondo necessità, con obbligo di rendiconto annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di WSE ITALY indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di WSE ITALY è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia sulla sua reale capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e adeguatezza del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce perlomeno ogni due mesi, e comunque ogni volta in cui uno dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente. Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene sempre redatto verbale. I verbali delle riunioni vengono conservati presso l'Archivio 231.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri di iniziativa e di controllo funzionali all'espletamento dell'incarico conferito. In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni e gli organi della Società, con la finalità di reperire le informazioni ed i dati necessari o anche solo utili ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto.

L'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di WSE ITALY realizzerà le predette finalità attraverso:

- ricognizioni costanti delle attività aziendali, ai fini della verifica sul reale aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verifica circa l'adeguatezza delle procedure in essere in relazione ad eventuali trasformazioni e/o modifiche dell'attività aziendale, e conseguentemente;
- proposta al Consiglio di Amministrazione riguardo alle opportune

- modifiche ed integrazioni delle singole Parti Generale e/o Speciali;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- controllo della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Modello per le diverse tipologie di reati;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento;
- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello e alla verifica della sua adeguatezza ed efficacia;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di WSE ITALY che si renda opportuno (controlli successivi);
- verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, con cadenza perlomeno annuale.

Per concludere e riassumendo le funzioni di vigilanza e controllo che il Decreto attribuisce

all'Organismo di Vigilanza, quest'ultime si articolano su differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da WSE ITALY nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello e delle procedure adottate da WSE ITALY al suo interno, ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto;
- verifiche sulle segnalazioni: l'Organismo di Vigilanza verificherà tutte le segnalazioni ricevute, indicando, dove necessario, le iniziative ritenute più opportune per porre rimedio alle situazioni segnalate;
- verifiche sulle attività svolte e sulle misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza riesaminerà tutte le segnalazioni ricevute, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza redige un piano di azione annuale, contenente la descrizione delle attività e dei controlli da intraprendere nel corso dell'anno.

4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

4.1 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema preventivo ideato e descritto dal Modello può funzionare efficacemente solamente nella misura in cui l'Organismo di Vigilanza riceva tutte le informazioni relative all'applicazione e al rispetto, all'interno della Società, delle procedure che tale sistema compongono.

Consapevole quindi della necessità di assicurare all'Organismo di Vigilanza un'adeguata, costante e approfondita conoscenza delle modalità di attuazione e applicazione del Modello all'interno di

WSE ITALY, la Società oltre a garantire all'Organismo di Vigilanza il libero accesso a tutte le informazioni che ritenga utili per lo svolgimento del proprio incarico, garantisce anche all'Organismo di Vigilanza il costante apporto di informazioni e di segnalazioni.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di WSE ITALY;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private
- commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, WSE ITALY garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza WSE ITALY garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti di WSE ITALY hanno quindi non solo la facoltà, ma anche il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di WSE ITALY deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi

alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

4.2 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di WSE ITALY potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza trasmette inoltre la medesima relazione scritta anche al Sindaco della Società.

4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i report predisposti o ricevuti in esecuzione del proprio incarico, così come il libro dei verbali delle adunanze, devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo, che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni che vi abbiano titolo in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

In aggiunta a tale archivio, viene appositamente istituito presso la sede di WSE ITALY un Archivio 231, che avrà la funzione specifica di raccogliere ed archiviare tutta la documentazione relativa all'adozione e all'implementazione del presente Modello.

Tale documentazione sarà, ovviamente, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque abbia titolo per prenderne visione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2, lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;

- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.
- In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:
 - a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di WSE ITALY o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
 - alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di WSE ITALY concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori, i Franchisee e i Concessionari.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello status giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di WSE ITALY Italia e/o sul portale intranet della Società. È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di WSE ITALY provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di WSE ITALY l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti, in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge

30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, saranno quelle previste dal CCNL Scuole Private Aninsei, e CCNL Commercio, nonché dal CCNL Dirigenti Commercio.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti per la violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte nel presente Modello saranno:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in concorso con terzi, dei principi di cui al Modello, la sanzione del richiamo;
- per informazioni non veritiere fornite all'Organismo di Vigilanza, anche in concorso con altri,

la sanzione pecuniaria;

- per l'ostacolo all'attività di vigilanza e di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ed in generale per la commissione di qualsiasi condotta volta ad eludere il sistema di controllo predisposto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione e dalla retribuzione.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la segnalazione sulla violazione delle norme di comportamento può essere effettuata dal RSPP o dal datore di lavoro.

La reiterazione del medesimo comportamento da parte del dipendente, cui sia già stata comminata una sanzione disciplinare, comporterà l'applicazione della sanzione più grave, secondo l'ordine sopra indicato.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di WSE ITALY, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente, se del caso promuovendo anche l'azione di responsabilità nei loro confronti.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori, Franchisee e Concessionari

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, fornitori, partner commerciali, dai Franchisee e/o dai Concessionari, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto, potrà determinare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e, più in generale, nei contratti - l'applicazione di una penale, commisurata alla gravità della violazione accertata, ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a WSE ITALY, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal Decreto.

6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa valere davvero da esimente della responsabilità è la sua efficacia, che passa necessariamente attraverso la sua concreta ed effettiva applicazione all'interno della Società.

Il primo, necessario, passaggio perché il Modello sia effettivamente ed efficacemente attuato è quindi la sua effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

WSE ITALY ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

6.1 Formazione del personale

WSE ITALY promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'adozione del Modello, con diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello stesso e delle sue funzioni;
- pubblicazione sul sito intranet di WSE ITALY del Modello e di eventuali aggiornamenti e

modifiche;

- informativa in sede di assunzione e formazione specifica per i neo assunti;
- ripetizione periodica degli incontri formativi, al fine di rinfrescare la conoscenza del Modello e delle sue disposizioni;
- incontri formativi ed informativa ad hoc nel caso di modifiche significative del Modello e/o delle sue disposizioni.

6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali, dei fornitori, dei Franchisee e dei Concessionari

WSE ITALY promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori, Franchisee e Concessionari.

In particolare, WSE ITALY provvederà a consegnare una copia del Modello a tutti i Franchisee e ai Concessionari, e a farsi rilasciare una dichiarazione di ricevuta e presa visione.

Al fine di agevolare la conoscenza da parte di tutti i soggetti anche solo potenzialmente interessati, del Modello verrà data adeguata evidenza sul sito web di WSE ITALY.

6.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di WSE ITALY, la Società inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con i collaboratori, partner commerciali, fornitori e i Franchisee apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di WSE ITALY.

La Società ritiene, infatti, che tale rimedio contrattuale costituisca uno strumento utile per favorire il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti che, essendo terzi estranei alla Società, non sono, né possono essere esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

PARTE SPECIALE "A" :Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta qui di seguito una descrizione dei Reati Presupposto relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto. Si tratta infatti di reati che, seppure previsti da due distinti articoli del Decreto, hanno come comune denominatore quello di presupporre l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o esercenti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Vengono quindi congiuntamente trattati nella presente Parte Speciale.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La norma punisce, quindi, l'uso distorto di finanziamenti o contributi legittimamente conseguiti.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, a differenza della fattispecie prevista al punto precedente - che costituisce un reato c.d. "proprio", in quanto può essere commesso solo da un soggetto, estraneo alla P.A., legittimo percettore di fondi pubblici - il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea è reato "comune" e può, pertanto, essere commesso da chiunque.

Le condotte punibili consistono:

- i. nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- ii. nell'utilizzo di dette dichiarazioni o di detti documenti;
- iii. nell'omissione di informazioni dovute.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto pro'fitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una specifica prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Ciò che caratterizza la fattispecie in esame rispetto a quella descritta al punto precedente (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) è l'oggetto del reato: nel caso previsto dall'art. 640-bis c.p., infatti, questo è costituito esclusivamente dalle erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico intervenendo con qualsiasi modalità su, dati, informazioni o programmi o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

Il concetto di "alterazione" comprende qualsiasi azione sulla componente logica del computer (il software) ovvero sulle parti meccaniche di questo (l'hardware) che incida sul regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione dei dati.

Il concetto di "intervento" comprende qualsiasi azione che determini modifiche ai regolari processi del computer.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)¹

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito

¹ Il reato di corruzione era stato modificato dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, che aveva individuato come unico soggetto attivo del reato il pubblico ufficiale. La l. 27 maggio 2015 n. 69 ha ripristinato il testo precedente della norma, con la conseguenza che - a decorrere dal 14 giugno 2015 - il reato in esame può essere commesso tanto da un pubblico ufficiale, quanto dall'incaricato di un pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

dell'applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un interesse e/o un vantaggio per la società).

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)²

L'ipotesi prevista dall'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Condotta simile è quella punita dall'art. 319 c.p.: in questo caso il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di omettere o ritardare, oppure per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato potrà configurarsi, ai sensi del Decreto, laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altre utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della Pubblica Amministrazione.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

La fattispecie trova applicazione quando le condotte descritte negli articoli 318 e 319 c.p. sono realizzate per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno precisare che la fattispecie in esame è destinata a trovare applicazione anche a prescindere dall'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del soggetto attivo del reato. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" anche ogni atto funzionale ad un procedimento giudiziario, a prescindere quindi dalla qualifica soggettiva di chi lo ponga in essere.

Con i concetti di "favore" e "danno" la norma si riferisce non soltanto all'esito finale di un procedimento, ma anche a tutti gli altri provvedimenti che possono essere adottati nel corso di questo.

Inoltre, per la sussistenza del reato non occorre che il favore o il danno perseguiti siano ingiusti.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)³

La norma ha un'applicazione residuale, nel senso che si applica solo ove il fatto commesso non costituisca un reato più grave, e riguarda l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

² Anche le fattispecie previste dagli artt. 318 e 319 c.p. sono state oggetto di recenti modifiche. Il reato di cui all'art. 318 c.p. è stato modificato nella sua stessa struttura con la l. 6 novembre 2012 n. 190 (in precedenza era denominato "Corruzione per un atto d'ufficio"), mentre la l. 27 maggio 2015 n. 69 ne ha inasprito le pene. L'art. 319 c.p. è stato invece oggetto di modifiche, da parte delle medesime disposizioni, che ne hanno progressivamente inasprito le pene.

³ L'articolo è stato aggiunto dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, e modificato dalla l. 27 maggio 2015 n. 69, che ne ha inasprito le pene.

La norma, a differenza delle altre qui in esame, punisce anche la condotta del privato, che diventa qui soggetto attivo del reato, promettendo denaro o altra utilità, seppure con pene minori.

La fattispecie, di recente introduzione, si differenzia dalla concussione, in cui il pubblico ufficiale, attraverso la violenza o la minaccia di un male ingiusto, costringe il privato a dare o promettere denaro o altre utilità per evitare il male prospettato, seppure senza che questi ne percepisca alcun vantaggio. Nell'induzione indebita, invece, la soggezione psicologica del privato è più tenue: il privato finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, questo rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

I reati considerati, come detto, trovano come loro presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse, visto il rinvio, dell'art. 25 del Decreto, anche all'art. 322-bis c.p., intitolato "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri*").

È infine opportuno precisare che nelle fattispecie previste dagli artt. 318 e 319 c.p. è punito anche il soggetto corruttore (art. 321 c.p.).

2. LA TIPOLOGIA DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 25 TER e 2365 c.c.)

La I. 6 novembre 2012 n. 190, oltre ad apportare significative modifiche nel nostro ordinamento in merito ad alcuni dei reati di tipo corruttivo sopra descritti, con l'obiettivo di implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha anche introdotto, con l'art. 2635 c.c., il nuovo reato denominato "Corruzione tra privati".

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

Una delle principali novità introdotte dal nuovo articolo 2635 c.c. consiste nel fatto che la stessa pena è prevista non solo per il soggetto "corrotto", ma anche per il c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Ai sensi del secondo comma della norma, sono punibili anche le condotte perpetrate dai soggetti non apicali, se sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi.

La condotta punibile non è più limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ma si estende anche alla violazione degli obblighi di fedeltà.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la I. 190/2012 ha aggiunto la lettera s-bis) all'art. 25 ter del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 del nuovo art. 2365 c.c.

Si deve però notare che la disposizione espressamente richiamata dal Decreto fa riferimento alla sanzione prevista per il solo corruttore. Il richiamo alla sola figura del corruttore implica pertanto

che la responsabilità amministrativa degli enti sia prevista solo a carico, e nella sola ipotesi, della società corruttrice. L'ente sarà quindi responsabile, ai sensi del Decreto, nella sola ipotesi in cui i suoi amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongano in essere atti corruttivi.

Data l'evidente analogia del reato qui in esame con quelli sopra descritti, nonché la coincidenza delle procedure e dei protocolli posti in essere dalla Società per la prevenzione di entrambi, si è deciso di trattarli congiuntamente in un'unica Parte Speciale.

3. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente a ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti, ovvero per il rilascio di autorizzazioni e/o licenze di qualsiasi tipo).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono generare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma oggetto di malintesi, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale.

Ciò detto in via generale, si deve però dire che, per WSE ITALY, la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti piuttosto tranquillizzanti.

WSE ITALY non partecipa al momento a gare pubbliche di appalto: i corsi di WSE ITALY sono offerti, direttamente nelle Scuole, ovvero nei Franchisee, principalmente a soggetti privati e talvolta ad aziende, comunque private. Raramente i corsi sono organizzati ed offerti anche in favore di pubbliche amministrazioni, e la negoziazione in tal caso avviene nelle forme della trattativa privata.

WSE ITALY non riceve, al momento finanziamenti da enti pubblici, nemmeno comunitari.

In una tale prospettiva, l'area più a rischio per i reati contro la Pubblica Amministrazione è quella dei, seppur minimi, rapporti con le pubbliche amministrazioni, laddove i corsi siano offerti ai dipendenti di pubblici uffici.

Seppur consapevole del rischio minimo per la commissione dei reati qui esaminati, anche in una prospettiva di sviluppi futuri del proprio business che potrebbero portare ad un incremento dell'offerta formativa indirizzata alle aziende, comprese anche quelle pubbliche o a partecipazione pubblica, WSE ITALY intende dettare anzitutto regole generali di comportamento, indirizzate a tutti i Destinatari del Modello.

Anzitutto, e come principio generale di condotta, tutti coloro che, operando nell'interesse della Società, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, hanno il dovere di adottare un comportamento di assoluta trasparenza e correttezza.

In aggiunta, le regole fondamentali da seguire in ogni caso in cui un esponente della Società si trovi, per qualunque ragione, ad avere rapporti e contatti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa;
- di tutti i passaggi e di tutte le negoziazioni con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata evidenza, in modo che gli stessi siano sempre tracciabili e rintracciabili.

Questi rapporti vanno gestiti alla stregua delle lavorazioni a rischio nell'attività industriale. Come in quelle devono essere sempre ed indefettibilmente rispettate specifiche norme di sicurezza, così nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il riferimento alle procedure interne ed alle norme di comportamento descritti nella presente Parte Speciale deve essere imprescindibile ed il loro rispetto deve essere quanto mai rigoroso.

Quanto invece al reato di corruzione tra privati, al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "Corruzione tra privati", trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra WSE ITALY e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, quali a titolo esemplificativo i fornitori, e le aziende cui offre i propri corsi, i consulenti (se organizzati in forma societaria), ecc. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di WSE ITALY, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente all'attività di qualsiasi tipo di società.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ovvero, per il solo reato di corruzione tra privati, quelle con altre società (attività di rischio diretto).

In aggiunta, sono da considerarsi a rischio anche le ulteriori aree di attività aziendale che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati), ovvero a favore di società terze (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di acquisto e pagamento;

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali, e che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui WSE ITALY stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali.

Con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., in via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scoutistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESPLETATE DIRETTAMENTE DA WSE ITALY NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È vietato a tutti i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, seppure non costituenti uno dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto, siano finalizzati a creare le condizioni e le modalità per poi commettere uno di tali reati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, o possano comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- effettuare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura aziendale dettata dal Gruppo Pearson e adottata da WSE ITALY. La procedura, che deve intendersi qui richiamata, prevede in particolare l'approvazione preventiva e scritta di una specifica figura aziendale all'uopo nominata, selezionata fra soggetti di provata affidabilità e con estrazione nel settore *legal*, definita "Local Compliance Officer" (LCO), per

l'effettuazione di qualsiasi omaggio, ovvero spesa di intrattenimento, a favore di un pubblico ufficiale, nonché per omaggi, ovvero spese di intrattenimento, a favore di privati qualora superino limiti di importo predeterminati. Sono sempre vietati gli omaggi a parenti di pubblici ufficiali, gli omaggi in denaro o beni equiparabili e gli omaggi sproporzionati o che possono condizionare il ricevente a porre in essere comportamenti diversi da quelli che avrebbe altrimenti tenuto o comunque non corretti. Pertanto è espressamente vietata qualsiasi spesa per ospitalità e/o intrattenimento che possa direttamente influire sull'esito di una transazione commerciale; se con essa si intende facilitare o accelerare una specifica decisione, ovvero rinnovare un accordo. E' inoltre vietato per i dipendenti di WSE ITALY ricevere omaggi superiori a predeterminati importi. È prevista la tenuta di un apposito registro, cartaceo o informatizzato, dei doni elargiti o ricevuti da parte di tutti i dipendenti, nonché di tutte le spese sostenute per intrattenimento a favore di pubblici ufficiali o a favore di privati se superiori a determinati limiti;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero loro familiari e/o persone legate da rapporti, di amicizia con loro o da loro segnalate, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (ii);
- effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori e/o dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- predisporre e conservare in maniera accurata le scritture contabili;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- soggettivizzazione dell'attività: è opportuno che tendenzialmente sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- soggettivizzazione del rapporto: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale;
- formalità: è necessario seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è necessario lasciare traccia scritta delle principali fasi e dei contatti intercorsi nel corso di un procedimento amministrativo;
- evidenza delle eccezioni: è necessario lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- partecipazione: è opportuno organizzare le attività che comportino rischi in modo da far

sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO A LIVELLO DI GRUPPO

Il gruppo ha implementato una serie di regole generali di comportamento e procedure per uniformarsi alle normative anti-corruzione e cd. Anti-Bribery and Corruption (ABC) Policy.

WSE ITALY sta implementando al proprio interno tale procedura che, essendo finalizzata a prevenire la correzione anche tra soggetti privati (che non costituisce un reato nel nostro ordinamento), presenta un livello di prevenzione addirittura superiore rispetto a quello richiesto con l'introduzione tra i Reati Presupposto della corruzione ai sensi dell'art. 2635 comma 3 c.c. che, appunto, punisce solamente le condotte corruttive che si siano realizzate tra dipendenti di società nell'interesse di queste.

Sotto tale profilo, l' ABC Policy and Procedure - che, in ottemperanza alle disposizioni del Gruppo, WSE ITALY sta implementando al proprio interno - contribuisce a prevenire il rischio di commissione dei reati di concussione e corruzione.

Il principio generale di comportamento da seguire è comunque il divieto assoluto per tutti i Destinatari, di dare o promettere elargizioni in denaro, o qualsiasi altra utilità equiparabile, ad alcuno, e, allo stesso tempo, il divieto assoluto di richiedere, concordare, accettare, o ricevere da alcuno elargizioni in denaro o qualsiasi altra utilità equiparabile.

7. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ

La regola generale che deve guidare il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, così come sopra individuati, è la seguente : nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di WSE ITALY può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.

Il principio è del resto sintetizzato anche nel Codice Etico del Gruppo, laddove si richiede a tutti i dipendenti, e in generale a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società, di rispettare le leggi in vigore nei Paesi dove il Gruppo operi. La correttezza sul mercato e con i concorrenti è infatti principio cardine della policy aziendale: il Gruppo mira a prevalere sui propri concorrenti sulla base della qualità e della competitività dei propri prodotti e dei servizi resi. Non è consentito tentare di raggiungere il medesimo risultato ricorrendo ad altri mezzi, meno che mai se illeciti.

In aggiunta alle prescrizioni del Codice Etico, l' ABC Policy and Procedure prevede una serie di misure volte non soltanto a prevenire la corruzione, ma anche a garantire il rispetto degli standard etici fissati per il Gruppo e a tutelare la sua reputazione. In particolare, sono previsti:

- Localizzazione del risk assessment: è fatto carico agli amministratori delle società del Gruppo di individuare il potenziale rischio di commissione del reato di cui alla presente parte speciale per ogni singola unità di attività. Una corretta e appropriata valutazione del rischio consente infatti di ridurlo in maniera efficace.
- Due Diligence: a seconda del rischio di commissione del reato individuato su base locale e per singola unità di attività, è necessario procedere ad una due diligence preventiva in ogni caso di assunzione di nuovi dipendenti o di designazione di nuovi *Franchisee* o altri ulteriori soggetti terzi che operano o opereranno in nome e per conto di WSE ITALY.

- Adeguata tenuta dei libri sociali: la prevenzione del rischio di corruzione passa necessariamente attraverso un'adeguata e appropriata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali, così come previsto dal Codice Etico del Gruppo e dalle procedure adottate in materia finanziaria. È quindi necessario che i libri sociali riflettano tutte le transazioni poste in essere dalla Società.
- Effettivo controllo interno e monitoraggio: il Gruppo in generale e WSE ITALY in particolare hanno adottato da tempo un sistema di controllo interno dei conti della Società che garantisce che le transazioni e i pagamenti vengano eseguiti solo con l'autorizzazione e la firma congiunta di un amministratore o comunque di un dirigente. In aggiunta, l'accesso ai conti della Società è consentito solo a soggetti muniti di espressa procura. Vengono inoltre effettuate verifiche mensili sui dati contabili della Società e riconciliazioni degli stessi con la medesima frequenza.
- Formazione e "consapevolezza": la Società ha già provveduto a fornire specifica formazione in materia di anticorruzione ai propri dipendenti in occasione dell'implementazione dell'ABC Policy and Procedure. Una nuova serie di incontri formativi di aggiornamento verrà predisposta in seguito all'adozione del Modello e quindi anche della presente Parte Speciale, e verrà destinata non soltanto ai dipendenti della Società ma anche ai Franchisee, che pur essendo soggetti giuridici terzi ed estranei, possono nondimeno porre in essere condotte che potrebbero indirettamente incidere anche su WSE ITALY. Si noti che l'ABC Policy and Procedure in tema di formazione utilizza l'espressione "consapevolezza" perché questa deve essere necessariamente l'obiettivo cui la formazione mira: solo infatti una formazione costante, differenziata a seconda dei suoi destinatari e coerente può ambire a rendere i suoi fruitori soggetti consapevoli del rischio di reato e dei comportamenti da adottare per escluderlo.

L'ABC Policy and Procedure disciplina inoltre in maniera analitica alcune fattispecie che più facilmente potrebbero agevolare la commissione di atti corruttivi, dettando le regole di condotta che dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto di WSE ITALY sono tenuti ad adottare. Sono quindi in corso di implementazione, per la Società, le seguenti procedure:

(i) Fornitori:

Hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati da WSE ITALY e sintetizzati nella presente Parte Speciale.

I processi di selezione dei fornitori e le regole per l'approvvigionamento delle merci sono fissate da WSE ITALY con apposite procedure che prevedono espressamente la ripartizione dei ruoli nella scelta dei fornitori, nel monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli standard fissati dalla Società, nella formulazione degli ordinativi di merci e nella verifica sulle consegne e i pagamenti. Sono quindi analiticamente regolati i processi di gestione dei fornitori, il controllo degli approvvigionamenti e la gestione e verifica del magazzino.

(ii) Consulenti:

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti con cui sussiste un rapporto di lungo corso.

WSE ITALY provvede comunque alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati. Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi a nuovi consulenti, con cui WSE ITALY non abbia in precedenza intrattenuto alcun rapporto. Tali verifiche riguardano in particolare la reputazione di cui gode il consulente e che non sia stato soggetto ad indagini o sentenze di condanna per alcuno dei Reati Presupposto.

Gli incarichi a consulenti che non rientrano nei rapporti consolidati e continuativi, sono selezionati dal dirigente responsabile del settore che necessita la prestazione e ratificati da altro dirigente.

La gestione del rapporto con tutti i consulenti avviene in modo che vi sia sempre l'intervento dell'ufficio amministrativo nella fase di controllo dell'effettivo adempimento dell'incarico, prima di eseguire i pagamenti degli incarichi vengono effettuati a firma congiunta.

(iii) Organizzazione di eventi di intrattenimento e di marketing:

È consentita l'organizzazione di eventi di intrattenimento e promozionali a condizione che siano necessariamente connessi con la presentazione, valutazione o promozione di prodotti o servizi e che l'ospitalità a terzi eventualmente offerta sia conforme alle prescrizioni della procedura ABC della Società. Tali eventi dovranno, ogni qual volta reso possibile dalla loro natura, essere indirizzati e coinvolgere la totalità dei loro potenziali destinatari e non invece essere rivolti a singoli e specifici soggetti pre-selezionati.

Allo stesso modo, è consentita la distribuzione di prodotti promozionali o di marketing ai clienti della Società, a condizione che i prodotti promozionali consegnati siano di quantità e importo ragionevoli e comunque sempre connessi al business aziendale.

(iv) Omaggi:

Come già evidenziato in precedente paragrafo di questa Parte Speciale del Modello, è regolamentata con apposita procedura qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali.

In ogni caso, i regali e gli omaggi a pubblici ufficiali devono essere sempre preventivamente valutati e approvati dal Local Compliance Officer. I regali offerti a soggetti privati - con la sola eccezione di quelli di modico valore - devono parimenti essere documentati in modo adeguato e approvati preventivamente.

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO

Devono essere inoltre previsti sistemi di controllo e protocolli anche in alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o per conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione passiva e pagamenti

WSE ITALY ha adottato una procedura interna volta tra l'altro anche a monitorare il ciclo dei pagamenti e della fatturazione passiva.

Tali procedure prevedono sempre l'intervento di almeno due soggetti per la richiesta di pagamento, e per la sua successiva autorizzazione, in modo da consentire un costante monitoraggio sul ciclo passivo. A ciò si può ancora aggiungere che di norma la prestazione o il servizio, e in generale il contratto sulla base del quale vengono poi forniti a WSE ITALY, vengono negoziati, e i relativi contratti proposti e visti, da soggetti differenti rispetto a quelli che ne autorizzano poi i pagamenti.

La tenuta, l'effettività ed il rispetto delle procedure indicate è peraltro garantita da un efficace sistema di auditing organizzato ed eseguito dal Gruppo.

Per tutte le ragioni indicate, le procedure sin qui richiamate devono essere considerate parte integrante del presente Modello e devono essere oggetto di scrupoloso rispetto da parte di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale. Nonostante le ampie garanzie offerte dalle procedure

adottate, va da sé che chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività in questi ambiti deve darne immediata notizia al Local Compliance Officer, al Compliance Officer del Gruppo o al Consiglio di Amministrazione. Della segnalazione deve comunque essere data notizia anche all'Organismo di Vigilanza.

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta sempre in accordo tra il Responsabile delle Risorse Umane, il Direttore Finanziario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale e l'area interessata nel rispetto delle relative procedure interne.

La lettera di assunzione viene sottoscritta dal Responsabile delle Risorse Umane e, al di sopra del valore di Euro 50.000, anche da un altro soggetto (i.e. Direttore Finanziario).

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

I pagamenti relativi ad incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni, sono assegnati dal dirigente responsabile del settore che necessita la prestazione e autorizzati dal Direttore Finanziario, o da altro dirigente.

La gestione del rapporto con i consulenti e i professionisti avviene in modo che vi sia sempre l'autorizzazione del Direttore Finanziario prima che venga disposto il pagamento del compenso, e previa verifica dell'effettivo adempimento dell'incarico.

WSE ITALY opera comunque con una serie di consulenti in varie materie (legale, giuslavoristica, fiscale) su base continuativa da diversi anni, e dispone comunque di un database di consulenti già selezionati, e con cui ha avuto modo di collaborare in passato, cui rivolgersi per consulenze contingenti.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

PARTE SPECIALE "B": I reati societari

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E ss. c.c. (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Il d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di reati in materia societaria se commessi nell'interesse della società, da suoi amministratori, direttori generali o liquidatori ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica

Le sanzioni previste sono esclusivamente di natura pecuniaria, con un aumento di un terzo se l'Ente ha conseguito dal reato un profitto di rilevante entità.

1.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c. mirano a punire, nelle comunicazioni sociali, l'esposizione di false notizie ovvero l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Le due norme delineano una condotta tipica quasi identica; si differenziano per il fatto che il reato previsto dall'art. 2621 e all'art. 2621-bis c.c. è una contravvenzione ed è fattispecie di mero pericolo; quello di cui all'art. 2622, invece, è un delitto e richiede la realizzazione di un effettivo danno per i soci o i creditori e trova applicazione alle sole società quotate.

L'articolo 2621-bis c.c. si applica ai casi previsti all'art. 2621, soltanto se di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. In tal caso la pena prevista è la reclusione da tre a sei mesi.

1.2 Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Nel caso di molteplici atti restitutori o liberatori, per l'integrazione del delitto è sufficiente il compimento del primo di questi.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere solo gli amministratori. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del

termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Il concetto di "acquisto" ricomprende qualsiasi negozio valido a trasferire alla società la proprietà di azioni o quote emesse dalla stessa.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis c.c. prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento della somma necessario per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno ai creditori. Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, solo i liquidatori.

1.3 Tutela del corretto funzionamento della società Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire o comunque nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti - soci o altri organi sociali- attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

Le pene sono aumentate se la condotta ha cagionato un danno ai soci, o se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

1.4 Tutela contro le frodi Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25-sexies nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale.

1.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché tutti i soggetti che la legge indica come sottoposti ad autorità pubbliche di vigilanza o come titolari di obblighi specifici nei confronti di queste.

2. AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati Presupposto sopra descritti, possono delinearsi le seguenti aree a rischio:

- redazione del bilancio, della nota integrativa, e delle comunicazioni sociali, in particolar modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale e di gestione della *corporate governance*;
- attività di controllo svolte dai soci e dalla società di revisione; comunicazioni alle autorità di vigilanza.

WSE ITALY ha già da tempo adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sopra descritte, al fine di garantire (i) la veridicità e la correttezza delle comunicazioni sociali, nonché la loro corrispondenza ai dati contabili; (ii) l'esatto e corretto funzionamento degli organi societari, e degli organismi e strumenti di controllo previsti, anche al fine di evitare qualsivoglia attività che possa incidere illecitamente sul capitale sociale; (iii) la veridicità e la correttezza delle informazioni diffuse all'esterno della Società.

Le procedure in uso all'interno della Società prevedono la verifica ed il controllo dei dati contabili con cadenza mensile, la riconciliazione dei dati e la verifica ed il controllo finale da parte del Direttore Finanziario. La procedura comporta quindi sempre il coinvolgimento di almeno due soggetti.

L'analisi sui dati contabili è ulteriormente completata dalla revisione da parte della società di revisione cui WSE ITALY è soggetta.

A ciò si aggiunge infine l'attività di Audit interno, realizzata dal Gruppo, che riguarda ovviamente anche le modalità di redazione del bilancio e di gestione dei dati contabili.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di WSE ITALY nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di WSE ITALY, garantendo e agevolando *ogni* forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con la tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con WSE ITALY, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

4.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il Gruppo di cui WSE ITALY fa parte ha già da tempo elaborato al proprio interno una serie di procedure finanziarie, cui le società del Gruppo si sono adeguate.

Almeno ogni due anni - ma anche con minore frequenza ove sia necessario - la Società è soggetta al controllo dell'audit del Gruppo che verifica la regolare e corretta adozione delle procedure interne del Gruppo, e redige una relazione finale, oltre alla già citata certificazione di bilancio da

parte di società iscritta all'Albo dei revisori contabili.

La società adotta procedure interne ai fini di garantire la corretta redazione del bilancio d'esercizio.

La procedura disciplina in maniera specifica le attività relative al ciclo attivo e al ciclo passivo, tutte le scritture patrimoniali, nonché tutte le poste valutative di bilancio.

La società è dotata di un moderno sistema informatico integrato che garantisce la rilevazione corretta e in tempo reale delle vendite ed il corretto monitoraggio e registrazione dei costi.

La Direzione Finanziaria di WSE ITALY svolge le funzioni di controllo e monitoraggio delle operazioni attinenti ai flussi economici, patrimoniali e finanziari.

Tale procedura, oltre a garantire un controllo analitico e puntuale in materia contabile, concorre anche, ai fini del presente Modello, a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione WSE ITALY segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano la Società di Revisione, e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.

4.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

In ordine alla scelta della Società di Revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che l'hanno determinata;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra WSE ITALY e la società di revisione;
- in generale, il divieto di concludere con la Società di Revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.
- Per quanto riguarda, in particolare, l'attività della società di revisione:
- dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra WSE ITALY e la società di revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione.

4.3 Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di WSE ITALY, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero iter decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra società di revisione e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

4.4 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.
- In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:
- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti dovranno assicurare la loro massima veridicità e completezza;
- dovranno essere individuati responsabili dei rapporti con le varie Autorità competenti, che curino veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, dovrà essere garantita la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili della *compliance* del Gruppo in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;
- per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche

ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili della *compliance* del Gruppo sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

PARTE SPECIALE "C": Abusi di mercato

1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT.184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha recepito la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, e ha introdotto nel Decreto l'art. 25-sexies. La disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti è stata quindi estesa anche a condotte di esponenti aziendali che integrino una delle due fattispecie di abuso di mercato previste nel TUF.

La stessa legge, infatti, ha provveduto a ridelineare il quadro degli illeciti di abuso di mercato, introducendo, agli artt. 184 e 185 nel TUF, due distinti delitti.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La norma di cui all'art. 184 sanziona l'abuso di informazioni privilegiate, ossia la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, o della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, compie operazioni su strumenti finanziari giovandosi di quelle informazioni oppure comunica tali informazioni ad altri oppure, ancora, raccomanda o induce altri a compiere operazioni.

Soggetti attivi del reato, pertanto, possono essere sia soggetti rientranti nell'organigramma societario (c.d. "*corporate insiders*") sia soggetti estranei ad essa (c.d. "*temporary insiders*").

La norma prevede due condotte tipiche:

- quella di chi acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari, sfruttando le informazioni privilegiate;
- quella di chi consapevolmente rende edotto un soggetto terzo dell'informazione privilegiata.

Si noti che l'art. 181 TUF definisce espressamente la nozione di informazione privilegiata: si tratta di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: (i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La norma punisce le condotte che costituiscono manipolazione del mercato, ossia secondo la descrizione che fornisce lo stesso art. 185 TUF:

- 1) la diffusione di notizie false;
- 2) il compimento di operazioni simulate; e
- 3) la realizzazione di altri artifici

nel caso in cui siano idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Con riferimento a questo illecito, si tenga presente che la Consob, con propria comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005, ha reso noti gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato.

Per entrambi i reati di cui agli artt. 184 e 185 TUF, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Si noti la particolare aggravante prevista dall'art. 25-sexies del Decreto il quale stabilisce che, nel caso in cui il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente, in seguito alla commissione di uno dei reati in esame, sia di rilevante entità, la sanzione a carico dell'Ente può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT.187-BIS E 187-TER TUF

La nuova disciplina degli abusi di mercato è poi completata dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, che stabiliscono che fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possano anche costituire illeciti amministrativi, colpiti da sanzioni pecuniarie alquanto gravi, che vanno da un minimo di Euro 100.000,00 ad un massimo di Euro 15 milioni, per i fatti di abuso di informazioni, e fino a Euro 25 milioni nel caso di manipolazioni del mercato. Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

In aggiunta, secondo le modifiche introdotte al TUF, l'Ente può essere condannato al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata, nel caso di commissione di uno degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter, quando l'illecito sia stato compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale, ovvero da un sottoposto (art. 187-quinquies TUF).

La stessa norma stabilisce che a questo caso si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, che, come noto, introducono la possibilità di esonero da responsabilità dell'Ente che si sia dotato, attraverso un Modello organizzativo, di misure e prescrizioni idonee a prevenire gli illeciti: è previsto, in altri termini, un regime analogo a quello della responsabilità ex Decreto e, le misure e le prescrizioni del Modello, quindi, devono mirare a prevenire anche questi illeciti amministrativi.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore per gli abusi di mercato è dunque binario: vi è un piano penale, con reati che sono accertati dalla magistratura penale, sia per quanto riguarda la responsabilità penale personale sia per quella amministrativa degli Enti; e vi è un piano amministrativo, con illeciti che sono accertati, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dalla Consob.

I due profili possono coesistere, quindi. Uno stesso fatto può essere oggetto di valutazione sia in sede penale che in sede amministrativa: l'art. 187-duodecies TUF espressamente prevede che il procedimento amministrativo di accertamento e quello penale proseguano parallelamente, senza la prevalenza dell'uno sull'altro.

3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT.184, 185, 187-BIS E 187-TER TUF

L'art. 180 TUF, in collegamento con l'art. I, comma 2 TUF, indica espressamente quali siano gli strumenti finanziari in relazione ai quali possano essere commessi i delitti di cui alla presente Parte

Speciale.

Il minimo comune denominatore degli stessi è l'essere strumenti quotati, sul mercato italiano o sul mercato di un altro Paese comunitario: deve trattarsi di uno degli strumenti di cui all'art. 1 del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

4. AREE A RISCHIO

WSE ITALY non è una società quotata: il dato riduce sensibilmente il rischio che, nell'ambito della sua attività, possano essere compiuti abusi di mercato che siano relativi a titoli della Società.

Al tempo stesso, WSE ITALY non detiene partecipazioni in società quotate e, quindi, non opera in alcun modo sul mercato borsistico.

Residua, come area di rischio, unicamente la gestione delle informazioni, eventualmente price sensitive, relative a terze società in ipotesi quotate: si pensi al caso di notizie relative a conclusioni di accordi tra WSE ITALY e tali società, rinnovi di accordi, interruzioni di collaborazioni.

Le aree della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività di abusi di mercato devono essere così individuate:

- gestione delle informazioni relative ad eventuali rapporti con terzi quotati o collegati con altri soggetti quotati, prima della loro formalizzazione/ufficializzazione;
- attività di comunicazione relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove *partnership* che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati.

5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per norma generale, tutte le informazioni relative alla gestione dell'azienda, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi e a nuove iniziative commerciali o nuovi prodotti e servizi sono trattate e gestite come informazioni riservate e diffuse solo tra i soggetti che siano strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento ad eventuali attività di comunicazione verso l'esterno, WSE ITALY indica comunque a tutti i Destinatari le seguenti norme di condotta generali:

- ogni forma di comunicazione aziendale con terzi e con il pubblico deve essere improntata a principi di trasparenza, veridicità e completezza;
- la comunicazione aziendale evita di includere dati e notizie che non siano strettamente attinenti alla Società, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti della Società;
- deve essere individuato un solo soggetto aziendale, direttamente dipendente dal Consiglio di Amministrazione, che curi la materia della comunicazione con il pubblico;
- allo stesso modo, la decisione sulle informazioni da diffondere al pubblico, sul contenuto delle informazioni, sulle forme della loro diffusione e, più in generale, su tutto ciò che concerne l'informazione e la sua diffusione, devono essere adottate da almeno due persone, d'accordo tra loro, e secondo regole che consentano sempre di tracciare ogni passaggio *dell'iter* per la diffusione a terzi dell'informazione;
- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciar intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.



PARTE SPECIALE "D" :Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. **OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)**

L'art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla I. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona. La pena è aggravata, tra l'altro, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La condotta punita è quella di chi cagioni ad altri per colpa una lesione. Anche in questo caso, costituisce circostanza aggravante il fatto che la lesione personale sia cagionata dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare che, ai sensi dell'art. 583 comma I c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'Ente. In particolare:

- nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;

- nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, i procuratori del datore di lavoro, i responsabili per la sicurezza, preposti, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino anche solo occasionalmente nelle aree aziendali);
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici e, in genere, di tutte le aree ove si svolge l'Attività.

È opportuno inoltre precisare che rientrano espressamente tra i Destinatari della presente Parte Speciale, così come più in generale di tutte le previsioni del Modello, anche tutti i Franchisee. La precisazione si rende in particolar modo necessaria nella trattazione dei reati commessi in violazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione del fatto che i Franchisee, in quanto luoghi destinati all'insegnamento dei corsi di inglese di WSE ITALY, e quindi in quanto luoghi in cui più specificamente si svolge l'Attività aziendale, anche se tramite terzi autonomamente organizzati, sono luoghi aperti al pubblico a cui quotidianamente accede (se nel loro insieme considerati) un numero elevato di persone. Essendo prioritaria, tra gli obiettivi aziendali perseguiti dalla Società e dal Gruppo, la tutela dei più alti valori della salute e della sicurezza in tutti i luoghi in cui viene svolta direttamente o indirettamente l'Attività, WSE ITALY ha ritenuto necessario sottolineare in questa sede l'assoluta priorità della collaborazione di ogni singolo Franchisee, al fine di garantire ed assicurare tali valori. E ciò nella consapevolezza che i Franchisee - in quanto affiliati della Società in virtù di appositi contratti di franchising- costituiscono comunque realtà terze, ben distinte e dotate di autonomia organizzativa e di gestione del tutto proprie ed autonome rispetto alla Società e alle sue Scuole. Analoghe considerazioni valgono a maggior ragione anche per i Concessionari.

3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi fondamentalmente non volontarie.

In particolare, nel caso di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

Al fine di conciliare la previsione dei reati di natura colposa (quali quelli in esame) con i criteri dell'interesse e del vantaggio dell'Ente, che costituiscono comunque la fonte e l'origine, nel

sistema delineato dal Decreto, della sua responsabilità, la dottrina e soprattutto la giurisprudenza in materia hanno individuato la condotta tipica dei reati qui in esame nel risparmio di costi conseguente alla mancata adozione di misure di sicurezza che avrebbero potuto evitare, se adottate, l'evento (morte o lesioni).

La presente Parte Speciale ha la finalità di descrivere le attività poste in essere da WSE ITALY al fine di prevenire questo tipo di reati, attraverso misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutti gli adempimenti imposti dalla normativa di settore per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

WSE ITALY ha già da tempo adottato, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un Documento di Valutazione dei Rischi, distinto in vari documenti per la Sede e ciascuna Scuola. Il documento e le disposizioni ivi contenute costituiscono ovviamente parte integrante della presente Parte Speciale, ed ad essi si rinvia.

Nel predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, WSE ITALY ha in particolare fornito particolare attenzione alle seguenti attività, nel rispetto delle indicazioni del Testo Unico e della prassi consolidata in materia:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dispositivi di protezione individuali;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- organizzazione delle emergenze e del primo soccorso; gestione degli appalti e dei relativi rischi da interferenze;
- organizzazione di riunioni periodiche per il monitoraggio della sicurezza aziendale e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Il Documento di Valutazione dei Rischi si propone inoltre espressamente di:
 - prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di WSE ITALY, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
 - prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

L'intento di WSE ITALY nella redazione della presente Parte Speciale non è quindi quello di dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione degli infortuni e degli incidenti, essendo tale complesso di regole già indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui la Società è munita, e che è soggetto a periodica revisione ed aggiornamento. Quello che WSE ITALY intende porre in luce in questa Parte Speciale sono piuttosto le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua Attività.

La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che

tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, tecnologica e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

- Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Medico competente;
- Lavoratori.

La struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è la seguente.

Il datore di lavoro adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio e alla designazione del RSPP.

La Società ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, quale RSPP un soggetto esterno, dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, ed è stato eletto dai lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

La Società ha altresì provveduto ad individuare tra i lavoratori i preposti in materia di sicurezza, nonché i componenti delle squadre di emergenza, che sono stati specificamente formati, mediante appositi corsi, per affrontare le varie tipologie di emergenze che possono accadere all'interno delle aree aziendali, e che effettuano esercitazioni periodiche. Anche in questo caso, per ciascun tipo di ruolo sono stati individuati diversi lavoratori in base alla Scuola in cui operano.

Infine, la Società ha proceduto alla nomina del Medico Competente.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti deboli ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

WSE ITALY, insieme al Gruppo cui appartiene, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

La tutela della sicurezza del luogo di lavoro, il rifiuto di sottoporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro stressanti, la garanzia di un luogo di lavoro sicuro, sono principi da sempre perseguiti dalla Società e dal Gruppo cui la stessa appartiene, e sono espressamente sanciti dal Codice di Condotta adottato dal Gruppo e dalla specifica policy del Gruppo sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Conformemente a tali principi, nell'esercizio della propria Attività, la Società persegue pertanto i seguenti obiettivi:

- diminuzione nel tempo dell'eventuale frequenza e gravità dei fenomeni infortunistici e di eventuali malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;

- adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare rischi, o comunque per ridurli a livelli accettabili;
- mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, WSE ITALY si è da sempre impegnata, tra l'altro, anche nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza, la Società si impegna a:

- rispettare la normativa vigente e ad adeguarsi ai futuri aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle proprie competenze e responsabilità, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
- valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- garantire ai propri dipendenti il costante adeguamento delle attrezzature, dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale, con la consapevolezza che l'aggiornamento delle apparecchiature in uso ai dipendenti per l'esercizio delle Attività, sulla base degli adeguamenti tecnico scientifici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti in materia dalla Società;
- promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, WSE ITALY:

- indica ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;

- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche eventuali casi e situazioni che eccedano l'ordinaria attività aziendale.

Inoltre il Gruppo assoggetta WSE ITALY a periodica attività di audit specificamente indirizzata alla verifica della corretta applicazione delle procedure del Gruppo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, informa WSE ITALY delle eventuali carenze e scostamenti dai benchmark internazionali, richiede gli opportuni correttivi e ne monitora l'implementazione entro le scadenze stabilite.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

La Società ha già adottato da tempo una serie di regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti indistintamente i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

WSE ITALY si attiene anzitutto - e chiede a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di competenza, che si attengano - ai seguenti principi generali:

- rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle misure relative;
- redazione e diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti informazione ed istruzioni circa i comportamenti e le cautele che devono essere adottati dai lavoratori;
- messa a disposizione dei lavoratori di adeguati dispositivi di protezione previsti per le attività che ne richiedono l'uso, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- verifica, attraverso i soggetti preposti, dell'effettivo e costante impiego, conformemente ai manuali di istruzioni e alle ulteriori indicazioni, di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti per le attività che ne richiedono l'uso, con la previsione che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identificazione e delimitazione, all'interno dell'azienda, delle aree di eventuale particolare pericolo per la sicurezza;
- predisposizione di procedure interne che prevedano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi qualora si renda necessario per rilevanti modifiche nell'organizzazione, nell'attività esercitata o nella normativa di riferimento in materia;
- adozione di procedure interne per il caso di emergenza ed evacuazione, in particolare per il caso di incendio;
- conferimento di deleghe al RSPP ed eventuali subdeleghe di questi ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale, in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- riconoscimento al RSPP, ed ai suoi eventuali delegati, di tutti i poteri e della necessaria capacità di spesa per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico;
- tutela delle segnalazioni di eventuali anomalie relative a condizioni manutentive dei locali e degli impianti, fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro, attraverso la creazione di un apposito indirizzo mail aziendale cui indirizzare tali segnalazioni (e che ha come destinatari il RSPP);

- verifica costante del rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte anche di fornitori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della Società; valutazione di eventuali rischi chimici, da rumori, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico (quali, a titolo esemplificativo, lo stress da lavoro correlato);
- verifiche periodiche, anche a livello di Gruppo, sulla *compliance* aziendale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sul rispetto degli standard fissati a livello aziendali e delle regole di comportamento interne. Le informazioni raccolte in sede di tale indagine vengono poi condivise con il *management* della Società.

In aggiunta ai principi generali sopra elencati, la Società impone espressamente a tutti i Destinatari l'obbligo di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di eventuali aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezione diversi da quelli forniti dall'azienda;
- per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di WSE ITALY se non previsto dalla valutazione dei rischi di interferenza;
- per quanto riguarda i lavoratori interinali e di cooperative, attenersi alle istruzioni loro impartite dal datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da WSE ITALY ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento al RSPP e al Datore di lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- garantire un monitoraggio periodico e costante dei rischi emergenti, che consenta un continuo aggiornamento della valutazione dei rischi, in modo che sia sempre aggiornata e attualizzata ai nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano: (i) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; (ii) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; (iii) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che la valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;

- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, provvedere alla loro evasione e alla puntuale verifica dei fatti segnalati, nonché alla trasmissione all'Ufficio del RSPP per l'archiviazione;
- riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;
- riunirsi periodicamente. al fine di coordinare le rispettive attività;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettano le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione emessa da ciascuno dei soggetti cui sono affidati compiti e funzioni in tema di sicurezza, con appositi documenti, che contengano ogni istruzione necessaria al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, WSE ITALY ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente alle attività svolte all'interno delle propria Sede e delle proprie Scuole.

I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nei Documenti di Valutazione dei Rischi, uno per ciascuna Sede e Scuola della Società, predisposti conformemente a quanto previsto dal Testo Unico, e che si articolano in diverse sezioni, aventi ad oggetto, tra l'altro: (i) la descrizione dei pericoli potenziali in azienda; (ii) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione dei rischi; (iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, e (iv) il programma delle misure adottate per il mantenimento dei livelli di sicurezza adottati.

Ai Documenti di Valutazione dei Rischi si aggiunge poi tutta la documentazione predisposta in materia di sicurezza, relativa, a titolo esemplificativo, alle certificazioni relative agli impianti, ai manuali per la gestione delle emergenze, ai manuali di istruzione relativi ai dispositivi di protezione individuale.

Tra i documenti sopra citati devono essere ricordati il Piano di Emergenza, che disciplina le attività da compiere e le misure da adottare in caso di emergenze, quali incendio e conseguente evacuazione, primo soccorso, etc. e le schede di formazione del personale, che registrano e attestano gli incontri formativi predisposti in caso di nuova assunzione e di impiego in differenti mansioni, nonché gli ulteriori incontri destinati in generale all'aggiornamento di tutto il personale.

Tutta la documentazione sopra illustrata è conservata presso l'Archivio per la Sicurezza, conservato presso gli uffici del RSP.

In tutti i casi, la documentazione in esame è a disposizione di chiunque vi abbia titolo per la consultazione in ogni momento.

9. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I FRANCHISEE

I Franchisee, essendo affiliati a WSE ITALY, costituiscono realtà distinte e ben differenti da questa, essendo dotati di propria autonomia organizzativa e amministrativa. Tuttavia, dato il

rapporto di affiliazione esistente, che consente tra l'altro al Franchisee di utilizzare i Marchi della Società, e quindi anche, di fatto, l'immagine e la buona reputazione di cui gode sul mercato WSE ITALY, è intenzione di questa dettare, a tutto beneficio dei Franchisee, alcune regole di comportamento specifiche, a tutela della salute e della sicurezza anche dei loro dipendenti.

Come già anticipato, WSE ITALY invita i Franchisee ad uniformarsi e a rispettare scrupolosamente le regole di condotta descritte nella presente Parte Speciale, e, in generale, a rispettare fedelmente tutte le prescrizioni del Testo Unico.

Si tratta, come noto, di disposizioni indirizzate al "datore di lavoro", sono pertanto tenuti ad uniformarsi tutti coloro che assumono alle proprie dipendenze, a qualsiasi titolo giuridico, uno o più "lavoratori".

Il pieno rispetto delle norme e delle disposizioni del Testo Unico e, più in generale, di tutta la normativa antinfortunistica, non può che passare attraverso la predisposizione, da parte del Franchisee che vi sia tenuto, dell'obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi, con le necessarie propedeutiche attività di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune misure di prevenzione e tutela che si rendano necessarie.

WSE ITALY richiede quindi a tutti i propri Franchisee, cui il Testo Unico sia applicabile, che compiano, se non l'avessero fatto, tutte le attività necessarie ai fini dell'adozione di un proprio Documento di Valutazione dei Rischi o del suo eventualmente necessario aggiornamento e che pongano in essere tutte le necessarie attività di verifica e di intervento. Tale richiesta si fonda sulla già menzionata prescrizione legislativa della redazione del Documento di Valutazione Rischi da parte dei soggetti obbligati, del suo aggiornamento e delle responsabilità e gravi sanzioni in capo ai soggetti obbligati che omettessero tali doveri.

WSE ITALY, che già sottopone i propri Franchisee a periodici audit campione, per verificare il rispetto delle disposizioni contrattuali in essere, e dei Manuali che disciplinano i rapporti tra franchisor e franchisee, si riserva espressamente di ricomprendere tra le attività di audit poste in essere anche la verifica circa la compliance in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Franchisee.

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

WSE ITALY ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni introdotte dal Testo Unico.

L'Attività di WSE ITALY consiste quasi esclusivamente in attività terziaria di ufficio, con la conseguenza che per la Società risulta quanto meno circoscritto il rischio della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ciò evidentemente non significa, né potrebbe significare, che la Società abbia limitato la propria analisi ai soli rischi realmente riscontrati nell'esercizio di tale attività, al contrario, nel Documento di Valutazione dei Rischi e nella documentazione ad esso relativa WSE ITALY ha analizzato, verificato, e predisposto le misure idonee alla prevenzione e comunque alla riduzione del rischio di qualsiasi tipo di evento legato alla sicurezza sul lavoro che potrebbe anche solo astrattamente realizzarsi nelle proprie aree aziendali.

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione dei documenti previsti dal Testo Unico non esaurisce il compito in vista della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: decisivo è, per l'appunto, che ad una costante e continuativa attività di valutazione - sempre pronta a rilevare

nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuove attrezzature, nuove Scuole ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti - si accompagni sempre una puntualità negli interventi che tale valutazione renda di volta in volta necessari o anche solo opportuni. Sotto tale profilo, il Documento di Valutazione dei Rischi prevede, tra l'altro, una revisione generale delle valutazioni in esso contenute ogni qual volta intervengano modifiche di rilievo e/o nuovi fattori di rischio conseguenti ad aggiornamenti e/o variazioni dell'attività e del progresso tecnico.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall'archivio della documentazione medica. Sotto tale profilo, l'analisi condotta ha comunque permesso di pervenire ad esiti rassicuranti, essendo gli infortuni occorsi a lavoratori negli ultimi anni di numero assolutamente circoscritto e legati prevalentemente ad eventi occasionali.

11. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, WSE ITALY ha provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti di valutazione) anche con riferimento a casi di emergenza, evacuazione, primo soccorso ed incendio. A tal fine, la Società ha predisposto un adeguato Piano di Emergenza che è stato diffuso e reso noto a tutti i dipendenti. In aggiunta, gli addetti alle emergenze sono stati altresì sottoposti a specifica formazione in materia. Informazioni sul piano di emergenza interno sono inoltre collocate nelle varie aree aziendali attraverso appositi pannelli informativi destinati a dipendenti e ad eventuali visitatori.

12. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altri aspetti fondamentali del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La tracciabilità delle attività svolte garantisce una forma di autocontrollo sulle stesse e consente una più agevole lettura di insieme dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia di salute e sicurezza sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

WSE ITALY ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, WSE ITALY ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali procedure vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le procedure di informazione e formazione loro destinate e la consegna degli appositi materiali informativi.

Presso l'ufficio del RSPP è costituito un Archivio per la Sicurezza contenente tutta la relativa documentazione, che è conservata (su supporto cartaceo o informatico) in ordine cronologico.

Altro aspetto fondamentale, per un'effettiva ed efficace gestione della sicurezza del lavoro, è la raccolta, la tenuta e la conservazione di tutti i documenti interni, le direttive, i regolamenti, le norme di condotta diffuse presso i lavoratori.

Anche in questo caso, tutti i documenti indicati sono archiviati, su supporto cartaceo o informatico, nell'Archivio istituito presso l'ufficio del RSPP.

Anche questa parte dell'Archivio deve ritenersi accessibile per ogni soggetto avente titolo che lo richieda.

13. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, della collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante scambio d'informazioni tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

WSE ITALY, con il contributo del RSPP e del datore di lavoro, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

- l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
- il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono state già svolte e sono periodicamente pianificate attività di:

- formazione collettiva *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche per i lavori già in servizio);
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in ogni caso di cambio di mansioni ove risulti necessario in funzione anche di una modifica delle attività da svolgere.

Quanto al secondo punto, invece, WSE ITALY prevede forme di coinvolgimento sulla base di:

- riunioni periodiche con i lavoratori ed i loro rappresentanti;
- possibilità di segnalazioni di disfunzioni e carenze attraverso lo specifica indirizzo e-mail predisposto per le segnalazione al RSPP.

Delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita documentazione, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

Sia della documentazione relativa alla formazione, sia delle segnalazioni ricevute, è tenuta raccolta cronologica nell'Archivio per la Sicurezza istituito presso l'ufficio del RSPP.

14. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela.

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale e della loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su un doppio livello:

- primo livello: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- secondo livello: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni o esterni.

Con riferimento a questo secondo profilo, WSE ITALY ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, la revisione e la verifica del Documento di Valutazione dei Rischi, ogniqualvolta la Società dovesse procedere a modifiche di rilievo delle modalità di esercizio delle attività e delle apparecchiature utilizzate.

PARTE SPECIALE "E": Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tali fattispecie è stato di recente aggiunto anche il reato di autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-terl c.p., e introdotto dalla l. 15 dicembre 2014 n. 186.

L'art. 25-octies è stato aggiunto al Decreto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", e prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). È prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. È prevista altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non superiore a due anni.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui l'agente non abbia preso parte anche al delitto originario, dal quale è derivato il provento (c.d. "delitto presupposto").

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L'occultamento, infine, si attua con il semplice nascondimento del bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

In quest'ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall'agente.

Per espressa disposizione del comma 3 dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648-bis)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, anche al di fuori dei casi di concorso con il reato di ricettazione, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 648-bis c.p. il reato è aggravato, con conseguente aumento di pena, quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il concorrente nel delitto è punibile anche nel caso l'autore del reato presupposto non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità;

e deve essere finalizzata allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega consapevolmente in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito", ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

La norma prevede una circostanza aggravante, con conseguente aumento di pena, nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale.

Il concorrente nel reato è punibile anche nel caso l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)

Il reato consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

In particolare, il reato si configura nel caso in cui chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A seguito dell'introduzione del reato in esame è divenuto possibile perseguire le condotte di "pulizia" di proventi da reato anche quando attuate dall'autore del c.d. "delitto presupposto".

Dal novero delle condotte punibili sono escluse solo quelle per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto del reato è costituito dal denaro ovvero da qualsiasi altro bene od utilità proveniente da delitto non colposo.

La norma prevede una circostanza aggravante, con conseguente aumento di pena, nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale.

Il concorrente nel delitto è punibile anche nel caso l'autore del reato presupposto non sia

imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

In considerazione del fatto che la finalità dichiarata della previsione dei reati qui in esame tra i Reati Presupposto è quella di evitare che il sistema finanziario venga utilizzato al fine di riciclare i proventi di attività criminose, è evidente che costituiscono aree a rischio, all'interno di qualsivoglia realtà aziendale, i processi finanziari e contabili e, in generale, il ciclo attivo e quello passivo. A queste devono poi aggiungersi tutte le attività relative ai rapporti instaurati dalla Società con soggetti terzi e ai rapporti infragruppo.

Si deve però tenere presente che i criteri cardine per l'individuazione di una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente rimangono pur sempre l'interesse e il vantaggio della società, di modo che la responsabilità potrà essere esclusa in tutti i casi la commissione del reato, seppure all'interno della Società e da parte di suoi dipendenti, sia finalizzata al perseguimento di un interesse o di un vantaggio personale.

Con specifico riferimento alla realtà di WSE ITALY, si può osservare che la stessa ha adottato delle procedure relativamente al ciclo attivo e a quello passivo che prevedono il coinvolgimento ed il controllo, sia in fase di autorizzazione dei pagamenti e relativa disposizione attraverso il sistema bancario, sia in fase di verifica della provenienza dei pagamenti ricevuti, da parte di almeno due soggetti distinti.

I principali fornitori sono di numero assolutamente circoscritto e con essi WSE ITALY intrattiene rapporti consolidati da tempo. A titolo esemplificativo, le attività di marketing vengono affidate da tempo alla medesima agenzia pubblicitaria, molto nota nel settore.

Il sistema di contabilità interno prevede la chiusura mensile, con attività di verifica, controllo finale da parte della Direzione Finanziaria.

Infine, la Società è soggetta, anche per quanto attiene ai flussi finanziari e alla contabilità, all'attività di Audit predisposta dal Gruppo con cadenza almeno biennale e ove non sia necessario un controllo con maggior frequenza.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi sia ai principi indicati nel Codice di Comportamento Aziendale adottato dal Gruppo, sia alle procedure (quali, in via esemplificativa, quelle relative al ciclo passivo e al ciclo attivo), applicate dalla Società.

In particolare, la Società impone specificamente a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi incluse le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);

- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori, fornitori, clienti e *partner* commerciali, inclusi i Franchisee;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell'anagrafica fornitori;
- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei fornitori e dei Franchisee segnalando al Direttore Amministrativo e Finanziario di WSE ITALY, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie;
- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- in particolare nei contratti superiori ad euro 5.000 verificare l'attendibilità commerciale e professionale di nuovi fornitori e/o partner commerciali, con cui la Società in precedenza non abbia mai intrattenuto alcun rapporto, sulla base degli indicatori di anomalia forniti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, quali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali); acquisire informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori; verificare l'eventuale coinvolgimento, nei rapporti con il fornitore e/o il partner commerciale, di eventuali persone politicamente esposte;
- effettuare le medesime verifiche previste al punto che precede anche in occasione della stipula di contratti di franchising con nuovi Franchisee per l'apertura di nuovi centri;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da WSE ITALY al fine di consentirne comunque il controllo giornaliero da parte della Direzione Amministrativa e Finanziaria e la relativa registrazione contabile di tali dati;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso il rispetto delle procedure in uso all'interno della società, che prevedono in ogni caso la verifica della corrispondenza tra il soggetto beneficiario / autore del pagamento e la documentazione contabile. relativa, attraverso il coinvolgimento ed il controllo di almeno due soggetti;
- nel caso di pagamenti in contanti (che vengono effettuati esclusivamente presso le Scuole, come corrispettivo dei corsi), verificare - conformemente alla procedura in uso presso la Società - con cadenza giornaliera l'esattezza della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti ricevuti.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquisti beni o servizi da fornitori "nuovi" se non si è proceduto alle verifiche preventive sopra indicate; quando possibile andranno privilegiati fornitori registrati nell'anagrafica della Società e di comprovata affidabilità;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore; effettuare operazioni che possano apparire volte a

mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;

- effettuare operazioni che possano apparire volte a reimmettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

I Destinatari del Modello hanno inoltre l'obbligo di rispettare, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale, anche le seguenti regole:

- effettuare controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- ogni movimentazione di denaro anomala rispetto ordinariamente svolte dalla Società dovrà essere all'Organismo di Vigilanza;
- i contratti con i fornitori, i Franchisee ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori, Franchisee e partner, questi ultimi devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Decreto e del Modello adottato da WSE ITALY;
 - (iii) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE "F": Criminalità informatica

1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge 18 marzo 2008 n. 48, nel ratificare e dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova serie di reati informatici. Ad alcune di tali nuove fattispecie è stata estesa la responsabilità amministrativa degli Enti, attraverso la previsione dell'art. 24-bis nel Decreto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

L'accesso al sistema informatico deve essere ritenuto abusivo allorquando vi sia una obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso.

Al pari dell'accesso, la norma punisce anche la condotta di chi si mantenga in un sistema informatico contro la volontà-sia essa espressa o tacita-del titolare dello jus excludendi.

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il reato anche nel caso in cui un soggetto che sia legittimato ad accedere ad un sistema e a mantenersi vi operi per conseguire finalità illecite o, comunque, diverse da quelle per cui era stato autorizzato dal titolare dello jus excludendi.

Si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

La stessa norma, al capoverso, punisce anche chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di dette comunicazioni.

Per "intercettazione" si intende la presa di cognizione del contenuto della comunicazione, che si realizza tramite l'intromissione in questa; per "interruzione" ed "impedimento" si intende il compimento di atti idonei rispettivamente a far cessare una comunicazione in corso e ad impedire che una nuova abbia inizio.

Si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma sanziona l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia

seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Anche in questo caso, si applicano la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis e 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies sanziona le condotte indicate dall'art. 635-quater nel caso in cui abbiano ad oggetto sistemi di pubblica utilità.

Per tutti i reati, il Decreto prevede a carico dell'Ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, e, infine, la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

In caso di commissione del reato da parte di un Ente, si applica la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché la sanzione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e quella del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

La diffusione può avvenire sia con la messa in circolazione di virus attraverso le reti telematiche sia con la materiale introduzione degli stessi nei sistemi sia con la loro incorporazione in supporti informatici sia con la messa a disposizione di detti supporti.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché la sanzione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e quella del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico, intendendosi con "documento informatico", la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Il Decreto prevede, per il caso di commissione di questa fattispecie da parte di un Ente, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alla sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto prevede, per il caso di commissione di questa fattispecie da parte di un Ente, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alla sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività dei soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

Tenuto conto dell'attività specifica svolta dalla Società, e della tipologia delle fattispecie delittuose in esame, è possibile circoscrivere le astratte eventuali condotte illecite, che per essere fonte di responsabilità a carico della Società devono comunque essere commesse nel suo interesse o vantaggio, alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

È opportuno precisare che un tratto caratteristico dell'attività di WSE ITALY consiste anche nella raccolta e nel trattamento di numerosi dati personali. Si tratta non soltanto di quelli connessi all'esercizio di qualsiasi attività aziendale, e che prescindono dal settore in cui questa è svolta, quali i dati dei dipendenti e dei collaboratori, quelli dei fornitori e dei clienti, e quelli delle terze parti. Infatti, consistendo la specifica attività di WSE ITALY nell'offerta di corsi di inglese, e consistendo la clientela della Società per la gran parte in soggetti privati, ne consegue inevitabilmente che WSE ITALY si trova a dovere raccogliere e trattare un ingente numero di dati personali. Ai dati dei soggetti che sono già clienti di WSE ITALY, perché seguono uno o più corsi offerti dalle Scuole o dai Franchisee (i cui dati vengono tutti trattati da WSE ITALY per quanto riguarda i clienti delle Scuole e dal singolo Franchisee per quanto riguarda i clienti di ogni singolo Franchisee), si aggiungono quelli dei soggetti che, accedendo al sito internet di WSE ITALY, ovvero aderendo alle iniziative di marketing o di telemarketing promosse dalla Società, acconsentono a consegnare alla stessa i propri dati personali, al fine di un possibile interessamento a seguire uno dei corsi offerti dalla Società.

I dati così raccolti vengono gestiti e trattati nel rispetto del Codice della Privacy, e delle disposizioni ivi contenute.

Tenuto quindi conto del fatto che parte della propria attività coinvolge necessariamente il trattamento di dati personali *di* clienti e potenziali clienti (destinatari in via preferenziale, è ovvio, *di* eventuali promozioni, offerte, o comunque attività di telemarketing da parte della Società), considerati i principi generali di rispetto e buona fede nei rapporti con clienti e terzi fissati dal Codice di Condotta, e consapevole al contempo del fatto che l'immagine e la reputazione aziendale passano necessariamente attraverso il rispetto di tali principi di correttezza e buona fede, WSE ITALY ha da tempo adottato un proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, in cui sono analiticamente indicati il Responsabile del Trattamento, il tipo di trattamento ed i dati trattati, gli incaricati dei trattamenti, nonché tutte le misure di sicurezza adottate dalla Società per impedire accessi abusivi ai dati sensibili trattati dalla Società. Si fa espresso rinvio a tale documento, che costituisce, insieme alle procedure ivi descritte, parte integrante della presente Parte Speciale.

Per quanto il d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 abbia abrogato l'obbligo di adozione del Documento Programmatico della Sicurezza, permane comunque l'obbligo di osservare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 34 del Codice della Privacy, e di fornirne adeguata prova. WSE ITALY, pertanto, di propria iniziativa, ha deciso di continuare a predisporre annualmente un proprio Documento Programmatico per la Sicurezza.

La presente Parte Speciale, inoltre, riprende le regole di procedura dettate dalla specifica *policy* aziendale denominata *Politica sull'utilizzo accettabile* che deve quindi intendersi integralmente richiamata.

3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Conformemente alle policies adottate a livello di Gruppo, WSE ITALY ha da tempo approvato e implementato al proprio interno una serie di procedure denominate Information System, Equipment and Data Usage Policy e Access Management Password Policy che ha dettano i principi fondamentali di condotta e le principali regole di comportamento che devono accompagnare l'utilizzo dei terminali, della rete informatica e della posta elettronica da parte di tutti i destinatari del Modello. Tra quelle regole, vi sono senza dubbio anche quelle necessarie e sufficienti a prevenire in modo efficace la commissione degli illeciti di c.d. criminalità informatica di cui alla presente Parte Speciale.

Le procedure e le norme di condotta indicate nei documenti citati devono quindi intendersi qui integralmente richiamate, e costituiscono parte integrante della presente Parte Speciale. In generale, le procedure adottate da WSE ITALY prevedono che i Destinatari:

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- devono utilizzare gli strumenti informatici ed i supporti elettronici messi a loro disposizione dalla Società ai fini esclusivamente professionali;
- devono consultare e visionare i dati informatici cui hanno accesso in ragione del ruolo e delle funzioni svolte, ed eventuali accessi che esulino dalle proprie competenze e dal proprio ruolo devono essere preventivamente approvati dal Responsabile IT;
- provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due aspetti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che *di* volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Le procedure interne adottate da WSE ITALY dettano le norme di comportamento necessarie per garantire entrambi gli aspetti sopra evidenziati.

Infatti, è fatto obbligo a tutti i Destinatari che si trovino ad impiegare computer aziendali e, più in generale, ad accedere alla rete informatica di WSE ITALY, l'impiego di un sistema di password compiutamente delineato. Questo consente di tracciare costantemente tutti gli accessi al sistema informatico aziendale, e di verificare, se necessario, le attività compiute da ciascun utente. I profili degli ex dipendenti vengono disattivati non appena cessi il rapporto di lavoro (o di collaborazione a qualsiasi titolo), sulla base di una specifica procedura che prevede l'invio della relativa informativa da parte del Responsabile delle Risorse Umane al Responsabile IT.

È evidente, peraltro, che il sistema e le procedure sopra descritte sono in grado di spiegare tutta la loro efficacia solamente nella misura in cui la password di accesso sia gestita in maniera corretta, e conforme alle indicazioni fornite da WSE ITALY, ossia è necessario:

- modificare la password obbligatoriamente e di default ogni 60 giorni; comporre la password con almeno 7 caratteri;
- utilizzare password che corrispondano ai requisiti minimi di complessità indicati nell'Access Management Password Policy (quali, a titolo esemplificativo, non utilizzare il nome stesso dell'utente nella password, alternare caratteri maiuscoli e minuscoli, inserire numeri da 0 a 9, utilizzare anche caratteri che non siano alfanumerici).

È comunque fatto espresso divieto a tutti i Destinatari che abbiano accesso alla rete informatica aziendale:

- di condividere il proprio account per l'accesso alla rete;
- di utilizzare la stessa password per l'accesso attraverso più account;
- di condividere la propria password con chiunque, con qualsiasi mezzo, per iscritto, via mail, per telefono o a voce;
- di scrivere la propria password, in modo che questa sia accessibile a terzi.
- Sono inoltre altamente consigliate le seguenti condotte:
- avere cura di effettuare il log off prima di lasciare il proprio computer incustodito;
- modificare la propria password ogniqualvolta vi sia anche solo il sospetto che la stessa possa essere stata violata o comunque compromessa;
- segnalare ogni evento particolare al Responsabile IT e all'Organismo di Vigilanza.

Altra regola fondamentale per prevenire utilizzazioni anonime della rete aziendale, è quella di custodire con estrema attenzione la propria postazione di lavoro. Il rispetto rigoroso di tale regola diventa ancora più rilevante laddove il Destinatario abbia a disposizione strumenti tecnologici aziendali che gli sono stati messi a disposizione per agevolare l'esercizio del suo lavoro (a titolo esemplificativo, pc portatile, telefono o *smartphone* aziendale).

Per circoscrivere il più possibile il novero dei soggetti autorizzati ad usufruire della connessione

internet aziendale, WSE ITALY ha deciso di non consentire agli estranei (intendendosi per tali i soggetti che non lavorino per la Società, in base a contratti di assunzione a tempo indeterminato, determinato o collaborazioni) l'accesso alla rete *wifi*, anche nelle Scuole dove la stessa è stata installata. È fatto pertanto espresso divieto a tutti i Destinatari che siano in possesso delle credenziali di accesso alla rete *wifi*, di condividere tali credenziali con soggetti che, non essendo dipendenti di WSE ITALY, non sono autorizzati ad accedervi.

In tutti i casi di smarrimento e/o sottrazione di postazioni di lavoro rappresentate da pc portatili, telefoni o *smartphone* aziendali, è fatto obbligo di procedere urgentemente a regolare denuncia alle Forze dell'Ordine, e di informarne immediatamente il Responsabile IT e il Responsabile Risorse Umane, trasmettendo loro anche copia della denuncia presentata, e segnalando i dati sensibili ed aziendali in esse contenuti.

Da un punto di vista telematico, invece, WSE ITALY previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con apposito *software* antintrusione (*Firewall*).

Il rispetto delle norme di condotta illustrate e richiamate nella presente Parte Speciale è soggetto agli *audit* di Gruppo, che si svolgono con cadenza biennale e che, in materia, hanno finora dato esiti positivi.

WSE ITALY ha comunque cura del rigoroso rispetto delle norme di condotta sin qui indicate, prevedendo controlli casuali e con controlli periodici sulla regolare tenuta delle password e sul loro regolare aggiornamento da parte dei Destinatari, affidati al Responsabile IT.

PARTE SPECIALE "G": Delitti contro il diritto d'autore, l'industria ed il commercio

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ARTT. 25-NOVIES 25-BIS.1. DEL DECRETO)

La legge 23 luglio 2009 n. 99 ha esteso l'elenco dei Reati Presupposto introducendo nel Decreto i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-novies. All'esame di questi reati, nella presente Parte Speciale, e per evidenti ragione di connessione quanto alla materia, è stata aggiunta anche la trattazione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 473 e 474 c.p., inserite nel Decreto dall'art. 25-bis, e integranti condotte in violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-novies prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati di cui agli artt. 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore (I.a.).

È prevista a carico dell'Ente, in caso di violazione di una di tali norme, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

2. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3 I.a.)

La norma sanziona il fatto di chi "*mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*".

Il terzo comma della stessa norma, richiamato dall'art. 25-novies, prevede un inasprimento della pena se il fatto è commesso "*sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore*".

Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis I.a.)

Gli illeciti previsti all'art. 171-bis sono posti a tutela dei software e delle banche dati informatiche. Il primo comma della norma sanziona la duplicazione di software protetti dal diritto d'autore e la loro commercializzazione. Allo stesso modo è sanzionata la diffusione di strumenti informatici diretti a rimuovere filtri e altre protezioni di software protetti da diritto d'autore.

Il secondo comma, invece, sanziona la duplicazione e la commercializzazione abusive di banche dati informatiche.

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter I.a.)

Questa articolatissima norma sanziona una serie di illeciti. È forse il caso di riportarla testualmente, perché sia sempre disponibile alla consultazione di tutti i Destinatari del Modello.

Il primo comma della norma sanziona il fatto di chi, per uso non personale, ed a fini di lucro:

"a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio da ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIA.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis). fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".

Il secondo comma sanziona ancor più gravemente chi:

"a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1".

Violazioni nei confronti della SIAE e Manomissione di apparati per la 'decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (artt.171-septies e 171-octies)

Si tratta di fattispecie meno frequenti e certamente più particolari delle precedenti, che pertanto vengono esaminate congiuntamente.

La prima norma si applica *"ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi"* o a chi rilascia false dichiarazioni in merito all'assolvimento di simili obblighi.

La norma successiva colpisce invece la produzione e la diffusione di *"apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, informa sia analogica sia digitale"*.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.)

In aggiunta alle norme appena citate, e sempre in materia di reati in violazione del diritto d'autore, si devono ricordare anche gli artt. 473 e 474 c.p., cui fa espresso riferimento l'art. 25-bis del Decreto.

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione o l'alterazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti o alterati nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni contraffatti o alterati.

Secondo la giurisprudenza, si deve intendere quale "contraffazione" la riproduzione abusiva integrale del marchio nella la sua configurazione emblematica e denominativa e per "alterazione" la modifica del segno, ricomprendente anche l'imitazione fraudolenta (vale a dire la riproduzione parziale, ma tale da permettere che vi sia confusione con il marchio originale o con il segno distintivo).

3. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio altrui.

L'art. 513 c.p., pure essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall'azione violenta e fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, quando ciò avviene attraverso la forza fisica; la seconda quando si verifica per la prospettiva di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura se ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, viene cagionato un nocumento all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di loro introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

La pena è aggravata nel caso vi sia commissione dei delitti in modo sistematico o mediante allestimento di mezzi e attività organizzate ovvero allorquando oggetto del reato siano alimenti o bevande la cui denominazione o specificità siano protette dalle norme vigenti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517- quater c.p.)

Il reato si configura quando viene contraffatto o vengono alterate le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma in esame punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

4. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di Attività svolta da WSE ITALY consente di individuare, con riguardo ai Reati Presupposto qui in esame, fondamentalmente due aree di rischio: quella dell'acquisto e della cessione di beni e servizi, nonché quella del confronto commerciale con i concorrenti.

Sotto il primo profilo, si deve evidenziare che WSE ITALY svolge la propria Attività attraverso l'uso di un metodo di insegnamento e di materiali didattici predisposti e sviluppati direttamente dal Gruppo, e di sua esclusiva proprietà. Ne consegue che, sotto tale profilo, il rischio per la Società potrebbe essere, semmai, quello di essere soggetto passivo di uno dei reati qui contemplati. Sussiste, è vero, un'area di rischio legata agli acquisti da soggetti terzi, per la quale può dirsi comunque che il rischio sia contenuto: i fornitori di WSE ITALY sono di numero assai circoscritto e sono essenzialmente fornitori di servizi, inoltre, il rapporto con la Società è assolutamente consolidato e dura da tempo. Per i nuovi fornitori, sono previste adeguate attività di verifica e controllo preventivi.

Quanto invece ai rapporti commerciali con i concorrenti, si deve osservare che, seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-bis c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, la Società ha ritenuto di estendere comunque la presente Parte Speciale anche a questo settore di attività, poiché crede profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata, e ritiene comunque doveroso, a prescindere da eventuali rischi, richiamare tutti i Destinatari del Modello su alcune fondamentali regole di condotta.

Certamente meno rilevante è, invece, il rischio di commissione di delitti in materia di segni distintivi: WSE ITALY usa da tempo gli stessi Marchi editoriali, che sono di sua esclusiva proprietà e vengono concessi in licenza ai Franchisee. I Franchisee, peraltro, sono contrattualmente vincolati ad utilizzare in via esclusiva il metodo di insegnamento, i materiali didattici, e i Marchi di WSE ITALY. È del tutto rara l'ipotesi di creazione di nuovi marchi (il che è necessario perché sia astrattamente pensabile un rischio di contraffazione di segni distintivi altrui a vantaggio dell'azienda). Va poi ancora sottolineato che WSE ITALY tendenzialmente non sfrutta segreti industriali o brevetti, né, tendenzialmente, ne sfruttano i suoi concorrenti.

5. REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari sono tenuti ad adottare i seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da WSE ITALY, senza possibilità di eccezione;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva da WSE ITALY, nell'ipotesi in cui la controversia coinvolga un Franchisee, sarà necessario che la sua gestione avvenga in collaborazione con WSE ITALY e sotto la sua direzione. Il Franchisee coinvolto e WSE ITALY concorderanno le modalità con cui procedere nella gestione della controversia.

Il primo principio di condotta è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita, è considerata dalla Società un elemento decisivo della propria attività aziendale, pertanto, WSE ITALY ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano necessariamente determinate e gestite a livello centralizzato, da parte della direzioni competenti.

Quanto al secondo principio di condotta, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di WSE ITALY sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.

Anche se l'eventuale controversia è particolare o locale, è fatto espresso divieto ai Destinatari di volta in volta interessati di gestire autonomamente il confronto o la controversia in corso.

Al contrario è fatto obbligo a quei soggetti di comunicare la controversia alla sede di WSE ITALY e di astenersi da ogni iniziativa che non sia da essa indicata.

PARTE SPECIALE "H": Delitti contro l'attività giudiziaria

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-decies, secondo cui *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"*.

L'articolo 377-bis c.p. sanziona l'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale).

2. AREA A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'ente fossero chiamati dall'autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

WSE ITALY si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti con collaboratori, dipendenti, fornitori, clienti, partner commerciali e Franchisee, il rispetto di principi etici e di legalità.

WSE ITALY vieta espressamente attività quali minacce, richieste, pressioni indebite, raccomandazioni o segnalazioni volte ad influenzare un qualsiasi individuo ad agire contro la legge.

Nel caso in cui WSE ITALY o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

WSE ITALY assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

WSE ITALY, anzi, ritiene un fondamentale obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

WSE ITALY tutela la riservatezza del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla società la circostanza di un'eventuale convocazione o di un'avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio negativo dell'azienda il fatto del dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti della Società o di un suo esponente, WSE ITALY provvederà ad individuare, tra i propri dirigenti, un soggetto responsabile del procedimento, cui competeranno l'apertura e la tenuta, di un apposito fascicolo in cui saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro), nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, WSE ITALY investirà immediatamente della questione un legale di fiducia, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà prontamente informato l'Organismo di Vigilanza, cui sarà altresì indicata l'identità del soggetto incaricato della tenuta del fascicolo e del difensore di fiducia.

È fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

PARTE SPECIALE "I": Delitti di criminalità organizzata

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 - TER DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l'articolo 24-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

La norma punisce la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 416 comma 6, 416-bis, 416-ter e 630 c.p., la commissione *di* un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., la commissione di un delitto al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 bis c.p., o, infine, la commissione *di* uno dei delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con la sanzione da 400 a 1.000 quote.

La sanzione è invece da 300 a 800 quote per la commissione di uno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., con esclusione del comma 6, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5.

È prevista in ogni caso l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

La sanzione è invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l'organizzazione dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all'uso di armi, e nell'ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Infine il comma 6 della norma, richiamato dall'art. 24-bis comma 1 del Decreto, prevede ulteriori inasprimenti della pena prevista nel caso in cui l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 ("*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*"), 601 ("*Tratta di persone*") e 602 c.p. ("*Acquisto e alienazione di schiavi*"), nonché all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ("*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*").

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

La norma punisce la condotta di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di

denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 ("*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*"). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

1. AREA A RISCHIO

L'Attività di WSE ITALY non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Per molti di essi (quelli legati agli stupefacenti, alla tratta di persone, allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestri di persona) il rischio è addirittura pressoché solo teorico.

Da un diverso punto di vista, però, deve essere chiaro che il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima e frequentissimamente ricorrente.

Sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio o nell'interesse della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con la Società.

2. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

WSE ITALY si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i collaboratori e i dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

WSE ITALY inoltre ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare, per quel che in questa sede interessa, al diritto di associazione, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

WSE ITALY promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori, partner commerciali e Franchisee.

Se quindi, da un lato, la Società promuove e garantisce il diritto di tutti i propri dipendenti di associarsi liberamente, dall'altro, l'associazione e la cooperazione tra i dipendenti (che sono parte essenziale e strutturale dell'organizzazione di impresa) devono comunque essere oggetto di cautela ed attenzione.

È espressamente vietata pertanto all'interno della Società qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi da quelle dettate dal Modello, dalle Parti Speciali e da ogni altro atto regolamentare aziendale. Analoga regola deve valere per ogni forma di cooperazione tra dipendenti o soggetti comunque appartenenti alla società e soggetti esterni alla stessa.

Più in generale è fatto espresso divieto ad ogni dipendente della Società, nell'esercizio dell'attività aziendale, di avvalersi, in ogni forma, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla società da un formale rapporto contrattuale.

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria la attiva e concreta partecipazione di tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione all'interno della Società.

La Società prevede quindi, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

PARTE SPECIALE "L": Reati ambientali

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25- UNDECIES)

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche ad alcuni reati ambientali,.

La norma ha infatti introdotto nel Decreto il nuovo art. 25-undecies che include tra i reati presupposto anche alcuni illeciti di natura ambientale, previsti dal Codice dell'Ambiente, dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993 n. 549 e dal d.lgs. 6 novembre

2007 n. 202.

Il d.lgs. 121/2011 ha inoltre inserito nel codice penale due nuove fattispecie: l'art. 727 bis, e l'art. 733 bis. La responsabilità amministrativa prevista dal Decreto è stata estesa anche a tali nuove fattispecie.

A questi deve poi aggiungersi un ulteriore intervento legislativo, con la I. 20 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni ulteriori reati ambientali, ai quali è stata del pari estesa la responsabilità amministrativa degli Enti. In estrema sintesi, gli illeciti per i quali è stata oggi introdotta la responsabilità amministrativa degli enti sono riportati qui di seguito. Verranno descritte più nel dettaglio per esteso solamente quelle norme per le quali, all'esito dell'analisi dei rischi che è stata condotta, si è ravvisato un rischio per la Società.

1.1 Codice Penale

Come anticipato, la I. 68/2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015 ha introdotto nel Codice penale alcune nuove fattispecie di reati ambientali, cui l'art. 25-undecies del Decreto ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti. Si tratta in particolare, dei reati di "*Inquinamento ambientale*" (art. 452-bis c.p.), "*Disastro ambientale*" (art. 452-quater c.p.), "*Delitti colposi contro l'ambiente*" (art. 452-quinquies c.p.), "*Associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali*" (art. 452-octies c.p.), "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*" (art. 452-sexies c.p.), cui si aggiungono i reati previsti dagli artt. 727-bis e 733-bis c.p. già previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, dell'acqua o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Costituiscono circostanze aggravanti il fatto che l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La sanzione a carico dell'Ente va da 250 a 600 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive, per un periodo non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

La stessa norma offre la definizione di disastro ambientale, precisando che questo è costituito, alternativamente, da un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o da un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Ai sensi del Decreto, in caso di commissione del reato in esame l'Ente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non superiore a un anno.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce le medesime condotte che i reati di "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale" (rispettivamente previste dagli artt.452-bis e 452-quater c.p.), nei casi in cui gli stessi siano commessi con semplice colpa

Se il reato è commesso nell'interesse o vantaggio dell'Ente, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

In caso di commissione del reato in esame nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, la sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

La norma sanziona l'associazione (comune o di tipo mafioso) finalizzata alla commissione dei reati ambientali.

La sanzione pecuniaria carico dell'Ente, in questo caso, va da 300 a 1.000 quote.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta.

A carico dell'Ente è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Le condotte punite consistono nella totale distruzione o nel deterioramento di tutti gli elementi ambientali che contraddistinguono l'habitat: sottosuolo, falde acquifere, suolo, acque superficiali e atmosfera compromettendone lo stato di conservazione.

Per l'Ente, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

1.2 D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice dell'Ambiente

Sanzioni penali (art. 137)

comma 2

La norma punisce la condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (in particolare quelle specificate dalle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente) senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere gli scarichi di tali sostanze quando la relativa autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena prevista dal Decreto è la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 3

La condotta punita è lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (indicate

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

La pena è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 5

È punita la condotta di chiunque, nell'effettuare lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (in particolare quelle indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente), superi i valori limite fissati dal Codice dell'Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

A seconda della gravità della condotta, la sanzione pecuniaria può variare tra un minimo di 150 e un massimo di 300 quote. Per le violazioni più gravi, è prevista anche l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto per un periodo massimo di sei mesi.

comma 11

La norma punisce la condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dal Codice dell'Ambiente, con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 13

L'ultimo comma della norma punisce infine lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

comma 1 lettere a) e b)

La norma punisce la condotta di chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli articoli 208-212 e 214-216 del Codice dell'Ambiente. La pena è la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, la medesima condotta è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Si applica invece la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 4

L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sono punite con la sanzione pecuniaria non superiore a 150 quote.

comma 5

La norma punisce chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti. La pena prevista è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 6 primo periodo

La norma punisce con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote la condotta di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Bonifica dei siti (art. 257)*comma 1*

La norma punisce la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente. È inoltre punito chi non effettua la comunicazione di cui allo stesso articolo 242 del Codice dell'Ambiente. In entrambi i casi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

comma 2

Se l'inquinamento in esame è provocato da sostanze pericolose, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

comma 4

La norma è indirizzata alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non hanno aderito, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta punita consiste nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, con indicazione di informazioni false circa la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. È infine punito anche l'uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il trasporto dei rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero l'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259)*comma 1*

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione dei rifiuti elencati nell'Allegato II del tale regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso, è punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata da 400 a 800 quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)*comma 1*

La norma punisce con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

In entrambi i casi, è prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

Il Decreto prevede invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)*comma 6*

La norma punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, fornisce false indicazioni sulla loro natura, sulla loro composizione e sulle loro caratteristiche chimico- fisiche e di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità. È prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 7 secondo e terzo periodo

È altresì punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La medesima sanzione è prevista anche per colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

comma 8 primo e secondo periodo

Infine, la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria è aumentata da 200 a 300 quote.

Sanzioni (art. 279)

comma 5

È punita la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dal Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La sanzione pecuniaria è fino a 250 quote.

1.3 L. 7 febbraio 1992 n. 150

Artt. 1, 2 e 6 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente

Art. 3 bis - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze, uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

1.4 L. 28 dicembre 1993 n. 549

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3).

1.5 D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202

Inquinamento doloso (art. 8) (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti).

Inquinamento colposo (art. 9) (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DIRISCHIO

L'ampio ambito dei reati ambientali introdotto nel Decreto comporta evidentemente un rischio per la società di commissione dei reati in questione.

WSE ITALY pone il rispetto dell'ambiente tra i principi cardine della propria attività aziendale. Il Codice di Condotta sottolinea infatti l'impegno della Società e dei suoi dipendenti a far sì che l'azienda possa operare nel pieno rispetto dell'ambiente e al fine di minimizzare quanto più possibile l'impatto dello svolgimento della sua Attività sull'ambiente.

Al di là di fattispecie limite, che non si ritiene possano comportare nemmeno astrattamente un

rischio per WSE ITALY, tenuto conto dell'Attività dalla stessa esercitata - quali, a titolo esemplificativo, l'inquinamento doloso o colposo da navi, ovvero il commercio illecito di specie animali e vegetali - è evidente che altre fattispecie tra quelle sopra descritte, concernenti le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti, nonché l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, e delle acque, coinvolgono, in maniera più o meno incisiva, l'esercizio di qualsiasi attività di impresa.

Ed è appunto in relazione a queste specifiche fattispecie che si è riscontrato un potenziale rischio di commissione anche per WSE ITALY.

Va subito precisato che la Società non svolge attività produttiva industriale.

Sulla base dell'analisi di rischio condotta, si può ritenere che l'area più a rischio per la commissione dei reati in esame in relazione alle attività aziendali è solamente quella che riguarda la gestione aziendale del ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda in particolare le attività relative alla produzione di rifiuti, si deve rilevare che un'area di rischio tipica, per una società come WSE ITALY che non trasporta rifiuti, ma si limita a produrli e consegnarli poi a trasportatori autorizzati terzi, potrebbe rivelarsi quella relativa alla loro classificazione.

Peraltro, il conferimento dell'incarico di trasporto dei rifiuti ad un soggetto terzo, trasportatore specializzato e munito delle necessarie autorizzazioni, come accade nel caso di WSE ITALY, potrebbe inoltre configurare astrattamente la responsabilità della Società laddove tale soggetto dovesse commettere uno dei reati previsti dall'art. 25 undecies: il trasportatore potrebbe ipoteticamente essere ritenuto uno dei "soggetti sottoposti" di cui all'art. 7 del Decreto, e la sua condotta potrebbe pertanto configurare una responsabilità anche a carico della Società.

L'analisi condotta sulle modalità di svolgimento delle attività aziendali e sulle procedure in essere presso la Società ha comunque consentito di evidenziare un rischio remoto di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

WSE ITALY ha affidato a società specializzata e munita delle necessarie autorizzazioni di legge le attività di ritiro dei rifiuti, pericolosi e non. Tale società si occupa del ritiro dei rifiuti, del loro confezionamento e della verifica della loro classificazione, nonché del loro smaltimento presso impianti autorizzati ed in regola con le necessarie autorizzazioni ambientali.

In particolare, i rifiuti prodotti da WSE ITALY consistono, brevemente, nei seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi, plastica, toner, apparecchiature elettriche, elettroniche, neon, batterie alcaline, al nichel - cadmio e altre batterie, rifiuti di arredi.

WSE ITALY ha da tempo adottato una procedura interna denominata "Smaltimento dei Rifiuti", avente ad oggetto la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti presso le proprie Sedi, che è finalizzata a definire la corretta amministrazione della raccolta dei rifiuti, e indica tutte le informazioni operative necessarie ai fini della loro raccolta e differenziazione. Le successive attività aventi ad oggetto la classificazione dei rifiuti, la compilazione dei FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti), la registrazione nei registri di carico e scarico, la vidimazione e la gestione dei registri, nonché, infine, la predisposizione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) sono affidate da WSE ITALY a società specializzata, con cui è stato sottoscritto un apposito contratto di durata annuale e rinnovabile. Il contratto ha ad oggetto non solo le attività appena descritte, ma anche il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti da WSE ITALY. La Società si impegna - in vista di ogni scadenza annuale del contratto in esame - a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, e in particolare il permanere di tutte le necessarie autorizzazioni richieste dalla legge.

WSE ITALY inoltre rispetta la normativa in materia di scarichi di acque reflue e le direttive impartite dalle autorità competenti per i controlli in merito. WSE ITALY cura inoltre

l'adeguamento costante agli adempimenti prescritti dalle norme e dalle autorizzazioni amministrative in materia.

WSE ITALY provvederà inoltre a fornire adeguata informazione a tutti i destinatari del Modello del suo aggiornamento attraverso, tra l'altro, la diffusione della presente Parte Speciale all'interno dell'azienda e la pubblicazione sul proprio sito intranet. Adeguata informativa verrà inoltre fornita in sede di formazione del personale neo assunto.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

WSE ITALY si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- verificare costantemente la conformità alle prescrizioni normative in materia ambientale dell'attività aziendale, nonché degli ambienti, degli strumenti e dei macchinari utilizzati per il suo esercizio;
- adeguare l'attività aziendale, gli ambienti, gli strumenti e i macchinari utilizzati per il suo esercizio alle prescrizioni normative ogni qual volta si renda necessario;
- attenersi alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalle norme di legge ed emanate dalle competenti autorità e uffici pubblici;
- rispettare le procedure aziendali previste in materia ambientale relative alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e al loro smaltimento, nonché i successivi adeguamenti delle stesse procedure resi necessari dalle modifiche legislative intervenute;
- verificare l'adeguatezza e la regolare e corretta attuazione dei programmi di manutenzione di impianti e macchinari;
- monitorare costantemente eventuali incidenti e situazioni di emergenza e predisporre adeguate attività di prevenzione;
- verificare costantemente gli esiti delle verifiche ambientali effettuate dagli uffici competenti (ASL, ARPA, ecc.). Ove da tali verifiche dovessero risultare violazioni di norme ovvero delle autorizzazioni amministrative, curare l'immediato adeguamento alle disposizioni che risultino violate. Delle verifiche ispettive, e dei relativi adempimenti si deve dare tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;
- verificare periodicamente, con cadenza annuale e in vista della scadenza del contratto con i soggetti incaricati della classificazione, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, della predisposizione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione e del MUD, la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo ai soggetti incaricati. In caso di conferimento del medesimo incarico a nuovi soggetti, verificare in via preventiva la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

4. FLUSSI INFORMATIVI

In aggiunta agli obblighi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, in relazione ai reati previsti dalla presente Parte Speciale, è posto attualmente a carico del Responsabile Real Estate l'obbligo di fornire informativa periodica all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento delle attività di propria competenza in materia ambientale, con cadenza semestrale.

Resta salvo comunque l'obbligo, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, di segnalare



immediatamente e senza indugio all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto che costituisca violazione - o qualsiasi condotta anomala che possa costituire violazione - delle regole di condotta e delle procedure previste dalla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "M": Impiego di immigrati irregolari

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DUODECIES)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto l' art. 25-duodecies, intitolato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha esteso la responsabilità dell'Ente anche alla fattispecie di delitto prevista dall'art. 22 comma 12 *bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Tale articolo (a sua volta modificato dal d.lgs. 109/2012) punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, la revoca o l'annullamento, se: (i) i lavoratori sono in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603 *bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote, entro il limite di Euro 150.000, in relazione alla commissione del delitto.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

WSE ITALY ha deciso di dedicare al reato di impiego di personale irregolare una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice di Condotta adottato dalla Società e dal Gruppo di cui la stessa fa parte.

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di "caporalato" previsto dall'art. 603 bis c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") non sia incluso nell'ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della responsabilità amministrativa dell'ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale reato contenuta nell'art. 22 comma 12 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (a sua volta richiamato dal nuovo art. 25 duodecies del Decreto), ha deciso di dettare anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.

L'area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all'assunzione di personale straniero, affidata alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione, Comunicazione. WSE ITALY ha da tempo adottato una procedura interna avente ad oggetto la selezione del proprio personale dipendente, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri, i quali, essendo insegnanti madrelingua, costituiscono una parte importante del personale impiegato da WSE ITALY presso le proprie Scuole. WSE ITALY infatti, prima di procedere a qualsiasi tipo di assunzione e/o collaborazione, richiede e controlla la validità e regolarità sia dei permessi di soggiorno sia, nei casi in cui il personale straniero eserciterà la propria attività a contatto con persone minorenni, dei certificati dei carichi pendenti.

WSE ITALY inoltre non impiega alle proprie dipendenze minori d'età.

Il rischio di commissione del reato qui in esame risulta pertanto pressoché inesistente.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

WSE ITALY si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello, ivi inclusi espressamente i Franchisee che, al pari della Società, impiegano dipendenti stranieri:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;
- verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto delle normative vigenti in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.
- Come regole di condotta generali, WSE ITALY sollecita comunque tutti i Destinatari ad attenersi al rispetto più rigoroso dei seguenti precetti:
 - è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
 - è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro.